



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000750

DATA: 16/11/2022 09:54

OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di "AUSILI DI SERIE ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 DEL NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO (DPCM 12 GENNAIO 2017) per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto - 3^ TRANCHE – PARTE SECONDA". Modifiche agli atti di gara e differimento del termine per la presentazione delle offerte.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Toniolo Roberto in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Troiani Monica - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Moretti Laura - Direttore Amministrativo

Su proposta di Sandra Zuzzi - CRAV che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [08-13]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000750_2022_delibera_firmata.pdf	Moretti Laura; Toniolo Roberto; Troiani Monica; Zuzzi Sandra	185CF9EC4B51B9DF1624A292B484EE1E B419FD6F16BEAE4E4C7642AE5C65222D
DELI0000750_2022_Allegato1.pdf:	Troiani Monica; Moretti Laura; Zuzzi Sandra; Toniolo Roberto	FB3A878CD4892BA7FBED71BA60F3FA18 192B8D46EF145FE65E75D019A9AFA1FD
DELI0000750_2022_Allegato2.pdf:	Toniolo Roberto; Troiani Monica; Moretti Laura; Zuzzi Sandra	239BE960E4F40F055A527565981C4339C AAF81A667DAC19923FDE0C888130AC9
DELI0000750_2022_Allegato3.pdf:	Toniolo Roberto; Troiani Monica; Moretti Laura; Zuzzi Sandra	1D381E632CAEB0CC5FB62155A6604CB9 9905897F93D2AAFACFC1467F4021F09F
DELI0000750_2022_Allegato4.pdf:	Toniolo Roberto; Troiani Monica; Moretti Laura; Zuzzi Sandra	1342B7DFD5CC9DB7D488AE180C6EFCE B423F1E666575D832767A14DF2BCECAF9



Passaggio Luigi Gaudenzio, 1 35131 Padova - Tel. 049 877.8173
Codice Fiscale/Partita IVA n. 05018720283 - Codice Univoco Ufficio: UF2ZJD - Codice iPA: azero
PEC protocollo.azero@pecveneto.it - www.azero.veneto.it

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000750_2022_Allegato5.pdf:	Toniolo Roberto; Troiani Monica; Moretti Laura; Zuzzi Sandra	DA579D9CBA64CC631D5CA449EE9A8E9 3511767A0583894D27658AAE91A019746



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di “AUSILI DI SERIE ELENCO 2B DELL’ ALLEGATO 5 DEL NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO (DPCM 12 GENNAIO 2017) per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto - 3^ TRANCHE – PARTE SECONDA”. Modifiche agli atti di gara e differimento del termine per la presentazione delle offerte.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore dell’UOC CRAV Dott.ssa Sandra Zuzzi, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia, riferisce quanto segue.

La L.R. n. 19 del 25/10/2016, “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, ha istituito l’Azienda per la razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio Sanitario Regionale (SSR), denominata “Azienda Zero”, la cui effettiva operatività è stata garantita con successiva Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto (in seguito “DGRV”) n. 1771 del 2/11/2016.

Con successiva DGRV n. 733 del 29/05/2017 è stata disposta l’attribuzione ad Azienda Zero delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, della summenzionata legge regionale, tra cui sono annoverati, alla lett. g), punto 1), “gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)”, contestualmente disponendo il trasferimento dalla Regione del Veneto ad Azienda Zero della Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto (CRAV), soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9, comma 1, Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014, convertito con Legge n. 89 del 23/06/2014.

Con DGRV n. 1940 del 27/11/2017, è stato approvato il Regolamento regionale n. 5 del 6/12/2017, “Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19”, che ha previsto il definitivo trasferimento ad Azienda Zero, a far data dal 1/01/2018, dei rapporti giuridici facenti capo alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso, contratti o convenzioni e contenziosi relativi ad acquisti centralizzati posti in essere dalla UO Acquisti Centralizzati SSR - CRAV.

Con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29/12/2017 la Dott.ssa Sandra Zuzzi è stata nominata responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per tutte le gare in corso affidate alla UOC CRAV con decorrenza dal 1/01/2018.

Con DGRV n. 554 del 5/05/2020 ad oggetto "Approvazione del programma relativo alle procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in carico all'Azienda Zero per il biennio 2020-2021" è stato confermato l'incarico ad Azienda Zero di espletare, tra le altre, in qualità di centrale di committenza e soggetto aggregatore, una procedura centralizzata per la fornitura di "Ausili di Serie Elenco 2B dell'allegato 5 del nuovo nomenclatore tariffario (DPCM 12 gennaio 2017)" per le Aziende Sanitarie del Veneto, iniziativa di acquisto centralizzato già prevista nella precedente programmazione 2018-2019 approvata con DGRV n. 63 del 26/01/2018.

Nella successiva DGRV n. 836 del 12/07/2022, avente ad oggetto "Approvazione del programma relativo alle procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in carico all'Azienda Zero per il biennio 2022-2023", nel prospetto Allegato B al provvedimento, è ricompresa la procedura in argomento, per la quale è prevista l'aggiudicazione entro il biennio 2022-2023.

Con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 204 del 19/06/2018 e con Deliberazione del Direttore Generale n. 564 del 12/11/2019 è stato nominato il Gruppo Tecnico per la procedura in parola, costituente la terza tranche dell'iniziativa di acquisto summenzionata, incaricato principalmente della predisposizione del capitolato tecnico nonché del supporto al RUP nella definizione dei prezzi a base d'asta

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 671 del 06/10/2022 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., volta all'aggiudicazione della fornitura in parola, per la durata di 2 anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni e opzione di proroga per ulteriori 6 mesi, da espletarsi in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del medesimo decreto mediante ricorso alla piattaforma Sintel.

Con la predetta deliberazione è stata altresì approvata la documentazione di gara, costituita da G.U.U.E. (Allegato A), dal bando di gara G.U.R.I. (Allegato B), dal Disciplinare di gara (Allegato C) e suoi allegati, ovverosia Elenco CIG – Contributo ANAC – Cauzione provvisoria (Allegato C.1), Capitolato Tecnico (Allegato C.2), Schema di Accordo Quadro (Allegato C.3), DGUE (Allegato C.4), Fac-simile Dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato C.5.1), Fac-simile Dichiarazione dati anagrafici (Allegato C. 5.2), Modello di offerta economica (Allegato C.6), Criteri di valutazione qualitativa (Allegato C.7), Modello di Offerta tecnica senza prezzi (Allegato C.8), Informativa Privacy (Allegato C.9), Modello di Giustificazioni Offerta economica (Allegato C.10), Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel (Allegato C.11), Protocollo di Prova (Allegato C.12) e Progetto tecnico di gara (Allegato C.13).

In data 06/10/2022 si è quindi proceduto a pubblicare il bando di gara sulla G.U.U.E. n. 2022/S 196-555172 e successivamente sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 119 del 12/10/2022, sul profilo del

committente e sugli ulteriori mezzi di pubblicità previsti dalla normativa vigente, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 15:00 del giorno 14/11/2022.

Esaminate le richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori economici entro i termini a tal fine previsti, si è ritenuto necessario integrare la documentazione di gara con le seguenti informazioni supplementari:

1. all' interno del documento Allegato C "Disciplinare di Gara" all'articolo 4.2, l'importo € 7.344.630,00 viene sostituito da € 8.747.550,00, come, sempre allo stesso articolo, l'importo per il lotto n. 4 di € 5.023.080,00 viene sostituito da € 6.426.000,00, a seguito di refuso;
2. sempre all'interno dell' Allegato C "Disciplinare di Gara" all' art. 14.1 viene cancellato l'inciso "con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto [...]" in quanto non più applicabile;
3. all' interno del documento Allegato C.1 "Elenco CIG – Contributo ANAC – Cauzione provvisoria" nella colonna "Opzione Quantitativa del 40%" in corrispondenza del lotto n.4 l'importo € 433.080,00 viene sostituito da € 1.836.000,00, come anche il totale complessivo di € 1.096.380,00 viene sostituito da € 2.499.300,00, a seguito di refuso; parimenti nella colonna "Valore stimato del contratto ex art. 35" l'importo € 5.023.080,00 viene sostituito da € 6.426.000,00, come anche il totale complessivo di € 7.344.630,00 viene sostituito da € 8.747.550,00;
4. all' interno del documento Allegato C.3 "Schema di Accordo Quadro" sono stati depennati i seguenti riferimenti:
 - all' APSS Trento presente nel dispositivo "Premesso" e negli articoli nn. 3, 6 e 28 in quanto non pertinente;
 - alla procedura di gara "Dispositivi medici e strumenti endoscopici monouso per l'urologia endoscopica interventistica e specialistica" presenti nel dispositivo "Premesso" e all'articolo n. 3 in quanto non pertinente;
 - l'inciso "Il Committente potrà autorizzare il subappalto entro il limite del 40% dell'importo del presente Accordo Quadro" all'art. 27 in quanto non più applicabile;
 - l'inciso "Limitatamente ai lotti 37, il Contraente è tenuto all'esecuzione del collaudo amministrativo e di sicurezza elettrica, pena l'applicazione delle penali di cui al presente contratto" all'art. 8 in quanto non pertinente;
5. sempre all' interno del documento "Allegato C.3 - Schema di Accordo Quadro" sono stati aggiunti i seguenti termini:
 - "nessuna percentuale minima garantita" all'interno dell'articolo n. 3;
 - "oltre" all'interno dell'articolo n. 12, al secondo capoverso;
 - è stato disciplinato l'art. 13 – "Call center";
 - l'"Articolo 29 – Corrispettivi e revisione dei prezzi" è stato implementato con le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022;

Si propone, pertanto, di approvare gli allegati documenti Allegato C "Disciplinare di gara" e i suoi allegati, Allegato C.1 – "Elenco CIG – Contributo ANAC – Cauzione provvisoria" e Allegato C.3 "Schema di Accordo Quadro", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituiscono

integralmente la corrispondente documentazione di gara approvata con il provvedimento di indizione in precedenza indicato. I restanti atti di gara sono da intendersi invariati.

Valutato che le informazioni supplementari fornite debbano essere ritenute significative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., introducendo elementi nuovi suscettibili di determinare una diversa formulazione delle offerte, si ritiene necessario concedere a tutti i concorrenti una proroga del termine per la presentazione delle offerte, disponendone il differimento a 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Della predetta proroga dei termini per la presentazione delle offerte e degli atti di gara integrati con le informazioni supplementari summenzionate sarà data pubblicità secondo quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché mediante pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo online dell'Azienda Zero.

Attesa la natura sostanziale delle informazioni supplementari fornite e delle modifiche apportate, le stesse saranno rese note, unitamente al differimento del termine per la presentazione delle offerte, con forme di pubblicità identiche a quelle prescritte ed utilizzate per il bando stesso.

Si rappresenta che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016;
- le DGRV nn. 1771 del 2/11/2016, 733 del 29/05/2017 e 1940 del 27/11/2017;
- il Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29/12/2017;

Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza ed in base ai poteri conferitegli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 26/02/2021;

DELIBERA

1) di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di apportare, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., agli atti della procedura di gara per la fornitura di "AUSILI DI SERIE ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 DEL NUOVO

NOMENCLATORE TARIFFARIO (DPCM 12 GENNAIO 2017) per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto - 3^ TRANCHE – PARTE SECONDA” della durata di 2 anni, più ulteriori 2 anni di rinnovo ed eventuale proroga di 6 mesi, per le informazioni supplementari e le modifiche descritte in premessa;

3) di approvare i documenti novati - ovverosia Avviso G.U.U.E. (Allegato A), Estratto dell’Avviso che verrà pubblicato in G.U.R.I. (Allegato B), Allegato C “Disciplinare di gara” e i suoi allegati, Allegato C.1 – “CIG - Anac – cauzioni” e Allegato C.3 “Schema di Accordo quadro” - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituiscono integralmente la corrispondente documentazione approvata con il provvedimento di indizione, restando invariati i restanti atti di gara;

4) di differire per l’effetto, ai sensi del medesimo art. 79, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il termine per la presentazione delle offerte a 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

5) di dare atto che ai novati atti di gara ed al differimento del termine suddetto sarà data pubblicità sul profilo del committente secondo quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché sugli ulteriori mezzi previsti dalla normativa vigente, incaricando a tal fine la UOC CRAV;

6) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di Azienda Zero.

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	CRA
NO_DOC_EXT:	2022-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	crav@azero.veneto.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Rettifica**Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche****Forniture****Base giuridica:**

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore**I.1) Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Azienda Zero - Passaggio Gaudenzio 1 - Padova

Indirizzo postale: Passaggio Gaudenzio 1

Città: Padova

Codice NUTS: ITH3 Veneto

Codice postale: 35131

Paese: Italia

Persona di contatto: U.O.C. CRAV

E-mail: protocollo.azero@pecveneto.it

Tel.: +39 0498778287-8228

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <https://salute.regione.veneto.it/aziendazero>

Indirizzo del profilo di committente: <https://salute.regione.veneto.it/aziendazero>

Sezione II: Oggetto**II.1) Entità dell'appalto****II.1.1) Denominazione:**

AUSILI DI SERIE ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 DEL NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO (DPCM 12 GENNAIO 2017) per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto - 3^ TRANCHE – PARTE SECONDA

II.1.2) Codice CPV principale

33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

AUSILI DI SERIE ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 DEL NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO (DPCM 12 GENNAIO 2017) per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto - 3^ TRANCHE – PARTE SECONDA

Sezione VI: Altre informazioni**VI.5) Data di spedizione del presente avviso:****VI.6) Riferimento dell'avviso originale**

Avviso originale spedito mediante eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Login per clienti TED eSender: CRA

Numero di riferimento dell'avviso: 2022-155337

Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 196-555172

Data di spedizione dell'avviso originale: 06/10/2022

Sezione VII: Modifiche

VII.1) **Informazioni da correggere o aggiungere**

VII.1.1) **Motivo della modifica**

Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) **Testo da correggere nell'avviso originale**

Numero della sezione: II.2.6

Lotto n.: 4

Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato Valore, IVA esclusa:
anziché:

5.023.080,00

leggi:

6.426.000,00

Numero della sezione: IV.2.2

Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

anziché:

Data: 14/11/2022

Ora locale: 15:00

leggi:

Data: 30/11/2022

Ora locale: 15:00

Numero della sezione: IV.2.7

Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:

Data: 16/11/2022

Ora locale: 15:00

leggi:

Data: 02/12/2022

Ora locale: 15:00

VII.2) **Altre informazioni complementari:**

Con deliberazione del direttore generale n. XXX del XX/XX/2022 è stata disposta la proroga del termine di presentazione delle offerte e l'approvazione della novata documentazione di gara costituita da "Disciplinare di Gara" (Allegato C), "Elenco CIG - Anac – cauzioni" (Allegato C.1) e "Schema di Accordo quadro" (Allegato C.3), che vanno a sostituire integralmente la corrispondente documentazione di gara approvata con deliberazione n. 671 del 06/10/2022.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte come anche la successiva data di apertura delle offerte vengono riportate a titolo puramente indicativo, rimettendo le stesse a 15 gg dalla data di pubblicazione del provvedimento di rettifica.

La data di apertura delle buste amministrative sarà comunicata nell'area comunicazione procedura di Sintel.



AZIENDA ZERO

Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara

In relazione all'avviso pubblicato sulla GURI n. 671 del 06/10/2022 relativo alla Procedura aperta telematica per la fornitura, mediante accordo quadro, di "Ausili di serie elenco 2B dell'allegato 5 del nuovo nomenclatore tariffario (DPCM 12 gennaio 2017) per le Aziende sanitarie della Regione del Veneto – 3^ tranche – parte seconda" in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto, indetta con Deliberazione n. 671/2022, si comunica che con Deliberazione del Direttore Generale n. **XXX** del **XX/XX/2022** è stato disposto il differimento il termine di presentazione delle offerte al 30/11/2022, ed è stata disposta l'approvazione della novata documentazione di gara costituita da costituita "Disciplinare di Gara" (Allegato C), "Elenco CIG - Anac – cauzioni" (Allegato C.1) e "Schema di Accordo quadro" (Allegato C.3), che sostituiscono integralmente la corrispondente documentazione di gara approvata con la Deliberazione n. 671 del 06/10/2022

Data di spedizione dell'Avviso in GUUE: **XX/XX/2022**.

Il R.U.P.
Sandra Zuzzi



Procedura aperta telematica per la fornitura di “AUSILI DI SERIE ELENCO 2B DELL’ALLEGATO 5 DEL NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO (DPCM 12 GENNAIO 2017) per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto - 3^ TRANCHE – PARTE SECONDA”.

Codice SIMOG: 8729894

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1.	PREMESSE	4
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1	DOCUMENTI DI GARA	6
2.2	CHIARIMENTI	6
2.3	COMUNICAZIONI.....	7
3.	OGGETTO DELL' APPALTO E IMPORTO.....	8
4.	DURATA DELL' APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	8
4.1	DURATA.....	8
4.2	OPZIONI E RINNOVI.....	8
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
6	REQUISITI GENERALI	10
7	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ	11
7.2	REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA.....	11
7.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE E QUALITA'	11
7.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
7.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	12
8	AVVALIMENTO	12
9	SUBAPPALTO.....	13
10	GARANZIA PROVVISORIA	14
11	CAMPIONATURA	17
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.....	18
13	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
14.1	CONTENUTO DELLA BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
A)	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	23
B)	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE	25
C)	DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI	29
D)	DOCUMENTAZIONE A CORREDO	30
E)	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER I SOGGETTI ASSOCIATI	31
14.2	CONTENUTO DELLA BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA	33
14.3	CONTENUTO DELLA BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA.....	35
14.4	FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI	37
14.5	RIEPILOGO ED INVIO DELL' OFFERTA	38
15	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	39

16	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	40
16.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	40
16.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	40
16.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	42
16.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	42
17	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – APERTURA DELLA BUSTA 1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	42
18	COMMISSIONE GIUDICATRICE	43
19	APERTURA DELLE BUSTE 2 E 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	45
20	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	47
21	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	49
22	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	49
23	NORME E CONDIZIONI FINALI.....	49

1. PREMESSE

Con Deliberazione di Azienda Zero (in seguito anche “Stazione Appaltante”) viene indetta gara per la fornitura di **“Ausili di serie elenco 2B dell’Allegato 5 del nuovo Nomenclatore tariffario (DPCM 12 gennaio 2017) - 3^ Tranche – Parte seconda”** per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, suddivisa in lotti, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata, per ciascun lotto, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche “Codice”).

Il luogo di consegna della fornitura e di espletamento del servizio è la Regione del Veneto (codice NUTS ITH3).

Per l’elenco dei CIG dei diversi lotti si rinvia all’Allegato C.1 “Elenco CIG - Contributo ANAC - Cauzione Provvisoria” al presente disciplinare.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore della U.O.C. CRAV.

La gara sarà espletata dalla U.O.C. CRAV di Azienda Zero, in ragione delle funzioni alla stessa attribuite con Legge Regionale 25.10.2016, n. 19 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 1940 del 27.11.2017.

Azienda Zero espletterà ogni fase della procedura in oggetto, sino all’aggiudicazione efficace e alla stipula del relativo strumento contrattuale, che seguirà le condizioni di cui al presente Disciplinare ed ai restanti atti di gara.

In particolare, considerata la specificità dei dispositivi in oggetto, nonché sulla base dell’attuale situazione di mercato e in particolare delle difficoltà di approvvigionamento e del conseguente andamento ondivago dei costi logistici e delle materie prime, all’esito della procedura di gara ciascuna Azienda Sanitaria stipulerà con tutti gli operatori economici collocatisi utilmente in graduatoria un accordo-quadro, **senza alcuna percentuale minima di fornitura garantita**, ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 4, lett. a), del Codice, mediante utilizzo dello Schema di Accordo Quadro (Allegato C.3).

All’esito della procedura, come riportato, ciascun Ente aderente procederà dunque alla stipula di un **accordo quadro**, indipendentemente dal posizionamento in graduatoria dei diversi operatori economici, **fermo in ogni caso il rispetto della base d’asta, l’idoneità tecnica dei prodotti offerti e il superamento delle soglie di sbarramento qualitative previste**. Ciascun Ente aderente potrà emettere Ordinativi di Fornitura nei confronti di uno o più degli operatori economici, **sulla base dell’indicazione pervenuta dal medico specialista prescrittore**, collocatisi utilmente nella graduatoria di aggiudicazione, individuando, motivatamente, il prodotto ritenuto maggiormente idoneo alle esigenze cliniche del paziente.

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro obbliga gli operatori economici ad accettare - fino alla concorrenza dei quantitativi massimi stimati per ciascun lotto - gli Ordinativi di Fornitura che saranno emessi nel corso del periodo di validità contrattuale dagli Enti aderenti, alle condizioni

di cui al già menzionato Schema di Accordo Quadro ed al Capitolato Tecnico, allegato al presente Disciplinare (Allegato C.2). Le previsioni di fabbisogno contenute negli atti di gara sono da intendersi con valenza meramente indicativa e potranno subire variazioni in diminuzione senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Tali previsioni non vincolano pertanto in alcun modo né Azienda Zero né gli Enti aderenti all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, dando origine unicamente al predetto obbligo in capo all'operatore economico di accettare ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura trasmessi durante il periodo di validità dell'accordo. Tale obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nella convenzione stessa o nell'accordo quadro medesimo, nell'offerta e negli atti di gara.

Restano di esclusiva competenza di Azienda Zero le seguenti attività e connessi adempimenti:

- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara o conseguente ad una delle attività di cui ai punti che precedono.

Resta di esclusiva competenza di ciascuna singolo Ente aderente alla presente iniziativa di acquisto la gestione dell'esecuzione contrattuale e, in particolare, delle seguenti attività:

- nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice per la quota parte di attività di propria competenza;
- nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 101 del Codice;
- stipula dei contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura);
- emissione dei buoni d'ordine (Richieste di Consegna);
- ricevimento delle fatture, verifica di conformità, liquidazione e corresponsione dei corrispettivi;
- applicazione delle penali;
- recesso o risoluzione dei contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura);
- annullamento dei buoni d'ordine (Richieste di Consegna);
- gestione dell'eventuale contenzioso relativo a tutti i punti sopra citati;
- ogni altra attività attinente all'esecuzione contrattuale.

La procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà di ARIA S.p.A. (di seguito ARIA), già ARCA S.p.A., soggetto aggregatore della Regione Lombardia, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "*Sistema*" e/o "*Sintel*"), - accedendo al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/> - mediante il quale saranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel **documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel**, reperibile al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supperto/guide-e-manuali> all'interno della sezione Guide e manuali per le imprese, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica,

la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

La documentazione ufficiale di gara è disponibile all'interno di Sintel nonché pubblicata in forma ufficiale sul profilo del committente nel percorso <https://www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitori> all'interno della sotto sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>.

L'utilizzo della Piattaforma Telematica di negoziazione Sintel comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma da parte sia della Stazione appaltante nonché dal gestore della piattaforma medesima.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Allegato C.1 Elenco CIG – Contributo ANAC – Cauzione provvisoria;

Allegato C.2 Capitolato Tecnico;

Allegato C.3 Schema di Accordo Quadro;

Allegato C.4 DGUE;

Allegato C.5.1 Dichiarazione integrativa al DGUE;

Allegato C.5.2 Dichiarazione sostitutiva dati anagrafici;

Allegato C.6 Modello di offerta economica;

Allegato C.7 Criteri di valutazione;

Allegato C.8 Modello di offerta tecnica senza prezzi;

Allegato C.9 Informativa Privacy;

Allegato C.10 Modello di giustificazioni dell'offerta economica;

Allegato C.11 Modalità Tecniche per l'utilizzo di Sintel;

Allegato C.12 Protocollo di prova;

Allegato C.13 Progetto tecnico di gara.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti circa il contenuto del presente Disciplinare e degli altri documenti di gara devono essere trasmesse per iscritto dai concorrenti

per mezzo della funzione “Comunicazioni *della procedura*” presente sulla piattaforma Sintel, almeno **14 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel.

Le richieste dovranno riportare l'oggetto della gara, seguito dalla dicitura “*Richiesta chiarimenti*”.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno **6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sotto sezione dedicata alla procedura di gara e sulla citata piattaforma Sintel.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il predetto canale presente su Sintel, “Comunicazioni della procedura”.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, Azienda Zero non potrà essere ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui l'operatore economico non sia legalmente tenuto ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, Azienda Zero si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo tramite posta elettronica ordinaria.

Eventuali rettifiche, informazioni supplementari e modifiche al bando di gara e/o ai restanti documenti della procedura, nonché differimento dei termini saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste per legge.

È onere dei concorrenti visitare la piattaforma Sintel prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

2.3 COMUNICAZIONI

In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli offerenti avverranno, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a mezzo di strumenti elettronici.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione e le ammissioni ed esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del concorrente.

I concorrenti potranno estrarre i documenti di gara direttamente dalla piattaforma Sintel.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo del sistema, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di “**Ausili di serie elenco 2B dell'Allegato 5 del nuovo Nomenclatore tariffario (DPCM 12 gennaio 2017)**”, la cui descrizione è riportata nell'Allegato C.2 “Capitolato Tecnico”.

Gli importi a base d'asta fissati per ciascun lotto sono indicati nell'Allegato C1 “Elenco CIG-Contributo ANAC - Cauzione Provvisoria”.

lotto n.	Descrizione lotto:	CIG (calcolato sull'importo complessivo 2 anni +2 anni di rinnovo e proroga)	Importo compl., IVA escl. biennale €
1	Ausili per la conversazione e la comunicazione interpersonale: comunicatore simbolico	9412748D5D	8.000,00
2	Comunicatore dinamico con sistema operativo Windows	9412999C7F	247.800,00
3	Comunicatore dinamico con sistema operativo IOS	94130148E1	481.200,00
4	Comunicatore a puntamento oculare	941305176A	2.040.000,00
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA:			2.777.000,00

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge ed include gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono stati stimati in € 0,00 (IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi), non soggetti a ribasso. Per l'esecuzione del presente appalto non sono infatti stati ravvisati rischi interferenziali tra il personale del Committente (Azienda Zero e/o Azienda Sanitaria contraente) ed il personale dell'Appaltatore, considerato che il servizio di formazione del personale avverrà da remoto secondo quanto prescritto dagli atti di gara. La redazione del DUVRI non è pertanto dovuta.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo dedicato, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Aziende Sanitarie valuteranno, all'atto della stipula degli Accordi Quadro e successivamente degli Ordinativi di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza. Qualora l'Azienda Sanitaria ritenga al contrario sussistenti detti rischi da interferenza, dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Qualora, in alternativa, l'Azienda Sanitaria, non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Ente stesso dovrà indicare nell'Ordinativo di Fornitura una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato nel circa il 15% del valore complessivo di ciascun lotto per i lotti 1, 2 e 3 e nel 25% del valore complessivo del lotto per il lotto 4.

Le caratteristiche della fornitura sono indicate nel Capitolato Tecnico (Allegato C.2), parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto, escluse eventuali opzioni, è di 2 (due) anni decorrente dalla data di stipula o da diversa data concordata fra le parti.

Nel caso in cui, alla scadenza dello strumento contrattuale, i quantitativi non siano esauriti, Azienda Zero si riserva la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal capitolato di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di rinnovo o proroga di seguito previste.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di **rinnovare il contratto**, alle medesime condizioni, **per una durata pari a 2 anni**, per un importo di € 2.777.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo massimo di **mesi 6 (sei)**, per un importo di € 694.250,00. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

E' prevista un'opzione quantitativa in aumento fino alla concorrenza massima del 40% del valore complessivo contrattuale.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € ~~7.344.630,00~~ **8.747.550,00**, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così composto:

- Lotto 1 - € 25.200,00=;
- Lotto 2 - € 780.570,00=;
- Lotto 3 - € 1.515.780,00=;
- Lotto 4 - € ~~5.023.080,00~~ **6.426.000,00**.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE E QUALITÀ

Dichiarazione attestante l'esperienza specifica dell'operatore economico nel settore oggetto di gara (a titolo indicativo almeno nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione) con l'indicazione delle strutture pubbliche/private presso le quali è stata effettuata la fornitura/servizio analogo a quello oggetto del bando, con relativo periodo di svolgimento (inizio e fine).

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a.** ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b.** ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 84, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di capacità tecnica relativo ai servizi/forniture analoghe/ghi deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis) del D.Lgs. 50/2016, la sussistenza in capo ai consorzi stabili degli ulteriori requisiti richiesti nel bando di gara è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico - professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice eventualmente richiesti per l'accesso alla procedura avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti a titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il concorrente – ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice – può avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/le forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'**esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo dedicato alle comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (ovverosia nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine o in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione

Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto **causa di nullità** del contratto di avvalimento.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161, r.d. n. 267/1942, si applica l'art. 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del medesimo regio decreto è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

9 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1) del decreto-legge n. 77/2021, l'aggiudicatario deve eseguire in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo e della normativa vigente.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 77/2021, fino al 30.06.2023 è sospeso l'obbligo di indicazione da parte dei concorrenti della terna dei subappaltatori nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'art. 80 del Codice, riferite al subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

I consorzi stabili di cui agli artt. 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base dell'appalto o, nel caso di divisione in lotti, del lotto per il quale si intende presentare offerta, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
Nel caso di partecipazione a più lotti è possibile presentare unica garanzia cumulativa precisando gli importi dei singoli lotti.
- 2) **dichiarazione di impegno** rilasciata un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto

di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare **garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita in favore di Azienda Zero – Passaggio Gaudenzio n. 1 Padova**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in attuazione dell'obbligo previsto a partire dal 28/02/2021 dalla normativa vigente e in particolare dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005 di utilizzo da parte delle Pubbliche Amministrazioni di veicolare i propri incassi attraverso Pago PA, in luogo del pagamento a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo della piattaforma Pago PA cliccando sul link di seguito indicato, specificando l'oggetto della procedura di gara, il CIG e compilando gli ulteriori dati ivi richiesti:
<https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=AZERO&codTipo=CAUZIONI>
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Nel caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle succitate lettere a. (titoli del debito pubblico) dovrà essere inserita all'interno della BUSTA 1 "Documentazione Amministrativa" copia della documentazione attestante la costituzione.

Nel caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alla summenzionata lett. c. (fideiussione bancaria o assicurativa) gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti Internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
- 4) avere validità per almeno 365 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del summenzionato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 31/2018, è richiesta la presentazione della sola scheda tecnica della garanzia fideiussoria, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B al medesimo decreto, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal garante e dal contraente ed inserita nella BUSTA 1 "Documentazione Amministrativa".

In alternativa, la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, inserite nella BUSTA 1 "Documentazione Amministrativa", ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

1. documento informatico, sottoscritto digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
2. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità

di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Sul punto si precisa che visto che la certificazione ISO 13485 attiene ai requisiti specifici che la norma ISO impone agli operatori che operano nel mercato dei dispositivi medici e considerato il Parere di Precontenzioso n. 43 del 25.02.2010 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) che ha valutato che "Le caratteristiche della certificazione UNI EN ISO 13485 conferiscono dunque all'operatore economico un *quid pluris* rispetto ai requisiti della più generale certificazione UNI EN ISO 9001:2000, in quanto attinenti ai requisiti specifici che la norma ISO impone agli operatori economici che esercitano sul mercato dei dispositivi medici" si ritiene che, ai soli fini della riduzione della cauzione provvisoria, il possesso della certificazione ISO 13485 possa essere ritenuto equivalente al possesso della certificazione ISO 9001 e dia pertanto diritto alla riduzione del 50% di cui all'art. 93, comma 7, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 CAMPIONATURA

Non richiesta.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge

in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830/2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". Il contributo è dovuto per i lotti e per gli importi relativi ai numeri CIG dei lotti indicati nell'Allegato C.1 "Elenco CIG - Contributo ANAC - Cauzione Provvisoria" al presente disciplinare.

L'avvenuto pagamento del contributo dovrà essere comprovato attraverso l'inserimento all'interno della BUSTA 1 "Documentazione Amministrativa" rispettivamente:

- in caso di versamento on line, la ricevuta di pagamento, disponibile on line sul "Servizio di Riscossione/pagamenti effettuati"; sul punto si segnala che dal 16.12.2019 le funzionalità di pagamento del vecchio Servizio Riscossione Contributi disponibili per gli operatori economici sono dismesse a favore del nuovo servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), già attivo dall'11.11.2019 e pertanto, a decorrere dal 16.12.2019, il servizio GCG è l'unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente;
- in caso di versamento in contanti, allegando scansione dello scontrino originale, rilasciato da un punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. È comunque fatto obbligo ai concorrenti consultare il suddetto sito www.anticorruzione.it per verificare ulteriori emanande disposizioni e chiarimenti in ordine al versamento della contribuzione.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

In caso di Associazioni Temporanee, Consorzi ordinari/GEIE, di cui alle lettere d), e) e g) dell'art 45, comma 2 D.Lgs. 50/2016, già costituiti, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dall'impresa capogruppo.

In caso di Associazioni Temporanee, Consorzi ordinari/GEIE, di cui alle lettere d), e) e g) dell'art 45, comma 2 D.Lgs. 50/2016, non ancora costituiti, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dall'impresa cui sarà affidato il ruolo di capogruppo.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 D.Lgs. 50/2016, il versamento è unico e dovrà essere effettuato dal consorzio.

Nel caso di avvalimento, la prova dell'avvenuto versamento dovrà essere fornita dal concorrente. Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, il versamento è unico.

13 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati dovranno presentare, **tassativamente** entro i termini indicati nel Bando di Gara, **a pena di esclusione**, le proprie offerte collegandosi al sito internet www.aria.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma Sintel ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda a tal fine la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet www.aria.regione.lombardia.it).

Si rileva che ai sensi del decreto legge "Semplificazioni", convertito con modifiche con Legge

n. 120 del 11.09.2020 come modificato dal decreto-legge n. 77/2021, fino al 30.06.2023 si applicano, a discrezione della stazione appaltante, le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50/2016, senza obbligo di motivazione.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel (cd. "step").

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento su Sintel dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta poiché i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e sono stati confermati tramite firma degli *hash* - codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti - riguardanti i singoli file. Con la sottoscrizione di tali codici *hash* il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta di cui attesta di aver controllato integrità e leggibilità.

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la **Documentazione amministrativa**
- b) la **Documentazione tecnica**
- c) l'**Offerta economica**

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, dovranno essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni espresse contenute nel presente Disciplinare).

Sebbene non costituisca motivo di esclusione, si chiede ai concorrenti di allegare file aventi denominazione NON superiore a 15 caratteri e di firmare digitalmente solamente quei documenti per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta.

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree del Sistema dedicate al singolo concorrente.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al 5° ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "**INVIA OFFERTA**" a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire, **a pena di esclusione** dalla procedura,

entro la scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione dell'offerta.

Si concretizza l'invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso "Invia offerta". Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara. Sintel non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento del Sistema per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile – nonché caldamente consigliato - controllare detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità ed immutabilità una volta decorso tale termine perentorio.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione al Sistema.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda Zero ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. L'Azienda si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

La documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e

Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Sintel come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel **documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel**, reperibile al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supperto/guide-e-manuali> all'interno della sezione **Guide e manuali per le imprese**.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, vale quanto in seguito precisato in ordine alla sottoscrizione del DGUE.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - **ivi compreso il DGUE - nonché la domanda di partecipazione, ove richiesta, l'offerta tecnica e l'offerta economica** - devono essere **sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente. In caso di firma da parte di soggetto diverso dovrà essere prodotta copia dell'atto che attesti i poteri di firma del sottoscrittore.

Il dichiarante **allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità** (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Sebbene non costituisca motivo di esclusione si chiede di firmare digitalmente solamente quei documenti per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta.

La documentazione è ammessa in copia semplice. Ove diversamente specificato dovrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana, fermo quanto previsto limitatamente alla documentazione in lingua inglese al paragrafo successivo. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 1, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

In deroga a quanto previsto dal paragrafo che precede, per la sola documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la produzione di traduzione semplice purché corredata da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestante la conformità all'originale della traduzione prodotta. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, inclusi i certificati di qualità, e letteratura scientifica

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 1, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 CONTENUTO DELLA BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

STEP 1 - BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell'apposito campo “Documentazione amministrativa 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione amministrativa 2”, “Documentazione amministrativa 3”, etc.).

La busta 1 contiene il DGUE e le dichiarazioni integrative allo stesso nonché l'ulteriore documentazione a corredo di seguito elencata, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

A) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 Allegato C.4 al presente Disciplinare, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico – Sezioni A e B

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e

B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare ~~con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto~~. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, né la Stazione Appaltante né gli Enti aderenti alla presente iniziativa di acquisto centralizzato concederanno alcuna autorizzazione al subappalto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalle Sezioni A-B-C-D del DGUE.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» o, in alternativa, compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare, **ove richiesti**;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare, **ove richiesti**;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare, **ove richiesto**.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano in forma congiunta alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Se il DGUE è sottoscritto da soggetto diverso dal legale rappresentante il concorrente allega copia dell'atto che attesti i poteri di firma del sottoscrittore.

La presentazione del DGUE tiene luogo della domanda di partecipazione alla gara. Pertanto lo stesso deve essere sottoscritto digitalmente nel rispetto delle seguenti modalità: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il DGUE deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il DGUE deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, il DGUE deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, è sottoscritto dal consorzio medesimo;
- se il DGUE è sottoscritto da soggetto diverso dal legale rappresentante il concorrente allega copia dell'atto che attesti i poteri di firma del sottoscrittore.

All'interno del DGUE il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art.

80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

B) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Ciascun concorrente rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 le dichiarazioni integrative al DGUE, compilando l'Allegato C.5.1 al presente Disciplinare, con cui attesta:

- a) il numero dei lotti per i quali si concorre (per i soli appalti suddivisi in lotti); di essere iscritto alla C.C.I.A.A., indicando per quale attività, numero e data iscrizione, denominazione e forma giuridica, il contratto collettivo applicato e relative lavorazioni/attività;
- b) la dimensione aziendale;
- c) di osservare, all'interno della propria ditta, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, di impegnarsi ad applicare al personale coinvolto nell'esecuzione del presente appalto, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla Categoria e nella località di riferimento e di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine a ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale responsabilità anche per i propri collaboratori;
- d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati;
- e) che non ricorre, sia nei confronti del concorrente che dei soggetti che svolgono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell'impresa ed in particolare dei soggetti di seguito indicati alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 80 del Codice né condanne con sentenza definitiva o di applicazione della misura della sorveglianza speciale oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti al comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), in uno dei casi del comma 2 e del comma 5 lettera l) dell'art. 80 del Codice:

(se si tratta di ditta individuale) del titolare e del direttore tecnico;

(se si tratta di s.n.c) dei soci e del direttore tecnico;

(se si tratta di s.a.s.) dei soci accomandatari e del direttore tecnico;

(se si tratta di altre società o consorzi) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, degli institori e dei procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione, dei membri degli organi con poteri di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi i procuratori speciali limitatamente a quelli con poteri attinenti l'oggetto della procedura in intestazione), di direzione, di controllo (ivi compresi i membri dell'organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001), del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza (se persona fisica) o dei soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, decisione e controllo nell'ambito della persona giuridica socia di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;

ai fini dell'identificazione dei soggetti di cui sopra ciascun concorrente dovrà indicare la

banca dati ufficiale e/ o il pubblico registro (quali a titolo esemplificativo C.C.I.A.A) da cui possono essere ricavati i relativi dati anagrafici aggiornati alla data di presentazione dell'offerta: **ove tali dati non siano reperibili in banche dati consultabili, il concorrente dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti sopra indicati compilando la sezione dedicata della dichiarazione richiesta alla successiva lett. C);** la presenza o meno di cessati, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara o di invio della richiesta di offerta, fra i soggetti che svolgono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell'impresa (come indicati alla precedente lettera f);

- f) l'eventuale espletamento, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando o di invio della richiesta di offerta, di operazioni societarie di cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione tra la concorrente ed altra azienda e l'indicazione dei soggetti che pertanto devono considerarsi soggetti cessati della società cedente/locatrice, fusa o incorporata a far data dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando o di invio della richiesta di offerta;
- g) *[in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane (di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice ed in caso di consorzi stabili (di cui all'art 45, comma 2, lettera c) del Codice]:* che la/le Ditta/Ditte consorziata/e per la/le quale/quali il consorzio concorre e che eseguirà/eseguiranno il contratto non partecipa/partecipano alla procedura di gara in altra forma e che il Consorzio eseguirà il contratto in proprio o, in alternativa, si elencano la/e Ditta/e consorziata/e che eseguirà/eseguiranno il contratto;
- h) di non partecipare alla gara, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 7 del Codice in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
- i) di non incorrere nel divieto previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in Legge n. 248/2006;
- j) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- k) al fine dell'eventuale riduzione percentuale dell'importo della cauzione provvisoria, di essere in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice;
- l) *(nel caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore speciale/institore)* i riferimenti della procura o della preposizione institoria in forza della quale viene resa la dichiarazione;
- m) di accettare le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>; e di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.;

la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del c.p.; la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012;

- n) di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in intestazione di soggetti che si trovano, rispetto alla concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla scrivente impresa, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile, indicandone la denominazione, e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- o) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- p) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del r.d. 267/1942;
- q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 come integrato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e dal capo III del medesimo regolamento;
- r) di autorizzare la Stazione Appaltante alla trasmissione delle comunicazioni attinenti alla presente procedura tramite la piattaforma telematica Sintel, con pieno effetto legale ai sensi e per gli effetti di cui al Codice, mediante utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dal concorrente in fase di registrazione alla piattaforma Sintel;
- s) remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- t) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 31.01.2019

reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Regolamenti, presente sul profilo del committente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Per le **modalità di presentazione** della dichiarazione integrativa al DGUE nel caso di partecipazione in forma associata **si rimanda a quanto già indicato per il DGUE.**

C) DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI

Il concorrente dovrà altresì dichiarare, compilando l’Allegato C.5.2 al presente Disciplinare e formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) nel solo caso in cui tali dati non siano disponibili all’interno di banche dati consultabili liberamente, i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, carica sociale ricoperta) relativi ai soggetti che hanno svolto un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell’impresa ed in particolare:

(se si tratta di ditta individuale) del titolare e del direttore tecnico;

(se si tratta di s.n.c) dei soci e del direttore tecnico;

(se si tratta di s.a.s.) dei soci accomandatari e del direttore tecnico;

(se si tratta di altre società o consorzi) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, degli istitutori e dei procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione, dei membri degli organi con poteri di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi i procuratori speciali limitatamente a quelli con poteri attinenti l’oggetto della procedura in intestazione), di direzione, di controllo (ivi compresi i membri dell’organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001), del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza (se persona fisica) o dei soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, decisione e controllo nell’ambito della persona giuridica socia di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;

- b) nel solo caso di presenza di soggetti cessati, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara o di invio della richiesta di offerta, fra i soggetti che hanno ricoperto una delle cariche individuate al punto che precede, i relativi dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, carica sociale ricoperta) con contestuale attestazione che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati previsti al comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), in uno dei casi del comma 2 e del comma 5, lett. l), dell’art. 80 del Codice

o, ove tali provvedimenti siano al contrario stati pronunciati nei confronti di tali soggetti, esaustiva descrizione dei relativi atti e delle misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate dall'operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 80 del Codice; nel solo caso siano intervenute, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando o di invio della richiesta di offerta, operazioni societarie di cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione tra la concorrente ed altra azienda, l'indicazione espressa dei dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, carica sociale ricoperta) dei relativi soggetti che risultano aver svolto un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell'impresa come sopra dettagliato e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati della società cedente/locatrice, fusa o incorporata a far data dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando o di invio della richiesta di offerta, con contestuale attestazione che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti al comma 1 lettere a), b), b-bis), c), c-bis), d), e), f), g), in uno dei casi del comma 2 e del comma 5, lett. l) dell'art. 80 del Codice o, ove tali provvedimenti siano al contrariostati pronunciati nei confronti di tali soggetti, esaustiva descrizione dei relativi atti e delle misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate dall'operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 80 del Codice.

Relativamente alle modalità di presentazione e sottoscrizione si rimanda a quanto già precisato in ordine al DGUE.

D) DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega inoltre:

1. Documento attestante l'intervenuta costituzione della **garanzia provvisoria** comprensivo di o corredato dalla dichiarazione di **impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva** ex art. 93, comma 8 del Codice.
2. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, **copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;**
3. **Documento a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo:** a tal fine il concorrente potrà allegare ricevuta di pagamento di **una marca da bollo da € 16,00 in modalità telematica**; in alternativa potrà essere caricata la scansione della marca da bollo invalidata oppure delle ricevute di pagamento mediante rivendite autorizzate (tabaccherie, poste, ecc.) oppure, per le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'art. 15 del DPR 642/1972, l'impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o altra persona autorizzata, riportante il numero dell'autorizzazione;

si riportano di seguito i dati utili ai fini della compilazione del modello F23:

campo 4 debitore con i dati del conto corrente

campo 5 Azienda Zero

campo 6 ufficio o ente codice T5T

campo 6 causale codice RP

campo 11 codice tributo codice 456T

E) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER I SOGGETTI ASSOCIATI:

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità prescritte per il DGUE.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito:

- il Mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e le parti di fornitura che verranno eseguite dalle singole Ditte;
- la procura relativa conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa Capogruppo.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, attestante:

- a quale Ditta, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo;
- l'impegno della Capogruppo in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina, di cui all'art. 48, comma 8, del Codice;
- l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa alla costituenda associazione e le parti di fornitura che verranno eseguite dalle singole ditte.

In caso di consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice già costituiti:

- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 19 bis e 47 del D.P.R. 445/2000;
- delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di referente del consorzio, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio;
- le parti di servizio che verranno eseguite dalle singole ditte.

In caso di Consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice non costituiti, specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, attestante:

- a quale Ditta, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di referente del consorzio;
- l'impegno della referente del consorzio, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina, di cui all'art. 48, comma 8, del Codice;
- l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio e le parti di servizio che verranno eseguite dalle singole ditte.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla

gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Per quanto non espressamente richiamato nelle sopraelencate specifiche si applica la disciplina di cui all'art. 48, del Codice.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- a. in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Per quanto ivi non indicato si rimanda nel **documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel**, reperibile al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali> all'interno della sezione Guide e manuali per le imprese.

Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell'Allegato C.12 Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel del presente Disciplinare.

14.2 CONTENUTO DELLA BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA

Step 2 - “BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Allo step 2 del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà inserire a Sistema, nell'apposito campo “Documentazione Tecnica 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati. Si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione Tecnica 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Tecnica 2”, “Documentazione Tecnica 3”, etc.).

- a) Schede tecniche, dépliant, redatte o tradotte in lingua italiana, dando particolare evidenza ai seguenti elementi (ove applicabili):
 - nome commerciale;
 - ditta produttrice;
 - indicazioni d'uso;
- b) Istruzioni per l'uso di tutti i prodotti, redatte in lingua italiana;
- c) Copia della certificazione CE;
- d) Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario attestante la conformità alle norme EN generali e particolari per la sicurezza dei prodotti offerti (ove applicabile) e dichiarazione di conformità alle direttive e normative specifiche di settore corredata, dove previsto, da copia del Certificato rilasciato dall'Organismo notificato;
- e) Modello dell'offerta economica riportante l'elenco dei prodotti offerti senza indicazione dei

prezzi (Allegato C.8 al presente disciplinare).

- f) Ogni altra dichiarazione o documentazione, eventualmente anche relativa alle caratteristiche tecniche indispensabili e preferenziali previste e non desumibili dalla scheda tecnica necessaria (a mero titolo esemplificativo la gamma di misure disponibili, ecc.);
- g) Apposita dichiarazione illustrante le motivazioni alla base del diniego di accesso all'offerta tecnica eventualmente reso in sede di documentazione amministrativa;
- h) Dichiarazione di cui all'art. 7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE E QUALITÀ';
- i) **Progetto relativo al servizio di formazione per l'utilizzo dei dispositivi richiesti nei lotti di gara per i lotti nn.2, 3 e 4** in cui dovranno essere garantite le prestazioni riportate in dettaglio all'art 5.1.4 dell'Allegato C.2 - Capitolato Tecnico a cui si rimanda per la formulazione del medesimo;
- j) **Progetto relativo al servizio di manutenzione per i dispositivi richiesti nei lotti di gara nn.2, 3 e 4** (vedasi Allegato C.2 - Capitolato Tecnico, art. 5.1.5) in cui dovranno essere garantite le prestazioni riportate in dettaglio all'art 5.1.5 dell'Allegato C.2 - Capitolato Tecnico a cui si rimanda per la formulazione del medesimo.
- k) **Progetto relativo all'assistenza telefonica per l'utilizzo dei dispositivi richiesti nei lotti di gara per i lotti nn.2, 3 e 4** (vedasi Allegato C.2 - Capitolato Tecnico, art. 5.1.6) in cui vengano descritte le modalità operative di detta assistenza telefonica offerta, con particolare riferimento alla disponibilità di attivazione (almeno 8h/die, sei giorni su sette), al suo accesso (mediante numero verde o comunque a titolo gratuito), ecc.;

L'offerta tecnica dovrà essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'offerente o da diverso soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico concorrente, **a pena di esclusione** dalla procedura. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità prescritte per la sottoscrizione del DGUE.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico (Allegato C.2), **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Tutti i documenti inseriti nelle buste AMMINISTRATIVA E TECNICA non devono contenere riferimenti economici all'offerta contenuta nella busta 3) **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

14.3 CONTENUTO DELLA BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA

Step 3 – “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”

Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, **pena l'esclusione** dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando un'Offerta Economica per ogni singolo lotto per cui intende concorrere.

Ciascun concorrente dovrà altresì, **a pena di esclusione**, compilare ed allegare negli appositi campi predisposti a Sistema, per ciascun lotto per cui intende presentare offerta, l'offerta economica analitica redatta preferibilmente secondo il documento **Modello di Offerta Economica** di cui all'Allegato C.6 al presente Disciplinare, che costituisce parte integrante dell'offerta economica, da caricare sia in formato .xls, sia in formato pdf, **firmata digitalmente**

a pena di esclusione nella versione .pdf (per tutti gli schemi) dal legale rappresentante dell'offerente o da persona dotata del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico concorrente. L'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta;
- b) la qualifica ed il nominativo del firmatario;
- c) il nome commerciale;
- d) il nome della ditta produttrice;
- e) il codice REF;
- f) il prezzo unitario offerto, espresso in cifre, IVA esclusa, per ciascun sub lotto e l'importo complessivo biennale offerto per sub lotto;
- g) l'aliquota IVA applicabile;
- h) l'importo complessivo BIENNALE offerto per l'INTERO LOTTO espresso in cifre e IVA esclusa;
- i) l'impegno a mantenere valida l'offerta per il periodo di 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte;
- j) la quotazione prevista per il **servizio opzionale di sanificazione e back-up** di cui ai **lotti nn. 2 e 3** (vedasi Allegato C.2 Capitolato Tecnico – Foglio 2); per la formulazione di **detta quotazione opzionale è da intendersi che la stessa si basa su almeno 2 sopralluoghi/anno per paziente e deve essere quotato il singolo intervento (si tratta di servizio opzionale, si veda a tal proposito la specifica in basso riportata)**;
- k) la quotazione prevista per il servizio **opzionale di estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk successivamente alla scadenza della garanzia di vendita, per i lotti nn. 2 e 3** (vedasi Allegato C.2 Capitolato Tecnico – Foglio 2); per la formulazione di **detta quotazione opzionale è da intendersi che la stessa si basa su almeno 2 sopralluoghi/anno per paziente e deve essere quotato il singolo intervento (si tratta di servizio opzionale, si veda al tal proposito la specifica in basso riportata)**;
- l) la quotazione degli ulteriori interventi **opzionali di rivalutazione funzionale** (lotti 2, 3 e 4), successivi ed ulteriori rispetto ai due già inclusi nell'offerta economica come precisato nell'Allegato C.2 Capitolato Tecnico prevedendo **1 intervento/anno per paziente e deve essere quotato il singolo intervento (si tratta di servizio opzionale, si veda a tal proposito la specifica in basso riportata)**;
- m) la quotazione opzionale per lo stativo da carrozzina e da pavimento a corredo della fornitura del lotto n.4.
- n) il listino prezzi corrente, relativamente ai dispositivi offerti ai fini della valutazione del criterio qualitativo dell'ampiezza di gamma nonché degli accessori offerti per la valutazione del relativo parametro;
- o) dichiarazione indicante lo sconto percentuale unico che il concorrente si impegna a praticare, per l'intera durata contrattuale, ai prodotti di cui al listino prezzi ulteriori e diversi rispetto a quelli oggetto dei singoli lotti di gara.

Si segnala che sia per i servizi opzionali che per i prodotti opzionali la quotazione è obbligatoria a pena di esclusione (si veda allegato C.6 Modello di offerta economica, secondo foglio) ma data l'aleatorietà della loro effettiva richiesta i relativi importi non saranno

considerati ai fini dell'importo di aggiudicazione e non rileveranno per la formulazione della graduatoria.

Verranno prese in considerazione fino a DUE cifre decimali.

Nel caso in cui un concorrente partecipi a più lotti con il medesimo prodotto, come contraddistinto dal codice identificativo del prodotto (REF), lo stesso potrà essere offerto nei diversi lotti anche ad un importo unitario differente. Tuttavia, nel caso di aggiudicazione di più lotti con il medesimo prodotto (proposto cioè nella medesima configurazione) o per i lotti volti alla stipula di un accordo quadro, di posizionamento utile in più graduatorie di aggiudicazione, sarà applicato a tutti i lotti il minorimporto unitario tra quelli offerti per il medesimo prodotto (proposto cioè nella medesima configurazione) dall'operatore economico concorrente.

I prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente Disciplinare e dagli atti di gara allo stesso allegati.

I documenti di cui sopra, **a pena di esclusione**, sono sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE e ciò anche per i soggetti associati.

Poiché la piattaforma Sintel consente di inserire un solo prezzo, il concorrente dovrà indicare a Sistema il **prezzo complessivo offerto per la fornitura biennale di cui alla precedente lett. h)**, nel rispetto della base d'asta **a pena di esclusione**. Solamente tale prezzo sarà considerato ai fini del calcolo del punteggio economico. Tale importo non include le quotazioni dei servizi opzionali che avendo natura meramente facoltativa non sono oggetto di valutazione né rilevano ai fini dell'aggiudicazione. La quotazione degli stessi riveste tuttavia natura obbligatoria a pena di **esclusione** dalla procedura.

Pena l'esclusione dalla gara nell'offerta economica redatta secondo lo schema fornito (**Allegato C.6**) al presente Disciplinare), **l'importo complessivo offerto (IVA esclusa), non dovrà essere superiore alla base d'asta fissata.**

Il concorrente dovrà pertanto indicare a Sistema:

- a. nell'apposito campo "Offerta economica", il prezzo complessivo offerto per l'intera fornitura biennale di cui alla lett. h), ad esclusione di quanto indicato come opzionale o non obbligatorio – espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre ;
- b. nell'apposito campo "di cui costi per rischi interferenziali" i costi di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 stimati dalla Stazione appaltante pari a € 0,00 sulla base delle modalità previste per l'esecuzione del servizio.

Nel caso il concorrente rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza potrà indicarli a Sistema e procedere all'eventuale quotazione degli stessi presentando una apposita dichiarazione analitica, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente, in calce allo "Schema di offerta economica", da inserire nella cartella "Offerta Economica";

- c. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

d. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Tutti i documenti di cui sopra, **a pena di esclusione**, sono sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE e ciò anche per i soggetti associati.

Pertanto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio sia il documento "Offerta Economica" generato dalla piattaforma Sintel, sia l'offerta economica analitica formulata secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante dovranno, **pena l'esclusione**, essere sottoscritti con firma digitale secondo le modalità indicate nel **documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel** - reperibile al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali> all'interno della sezione Guide e manuali per le imprese, con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda, secondo le seguenti modalità:

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento; in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l'importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nell'offerta economica analitica predisposta secondo il modello fornito dalla stazione appaltante, l'offerta sarà **esclusa** in quanto ritenuta equivoca e non certa.

Per celerità del procedimento, ai fini esclusivi dell'eventuale successiva verifica dell'anomalia, ciascun concorrente potrà inoltre fornire, in sede di presentazione dell'offerta economica, **l'anticipazione delle giustificazioni** relative alle voci di prezzo o di costo di cui all'art. 97, comma 1, del Codice, che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché eventualmente relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

Tali giustificazioni saranno oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante esclusivamente nell'ipotesi di superamento della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, con conseguente avvio del relativo sub procedimento descritto nel successivo articolo dedicato.

Qualora il concorrente intenda esercitare tale facoltà dovrà preferibilmente utilizzare il **Modello di Giustificazioni dell'Offerta Economica** allegato al presente disciplinare (**Allegato C.10**), debitamente compilato con le relative informazioni e, se del caso, allegare eventuale documentazione necessaria a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 del Codice. Tale documento dovrà essere inserito a Sistema, nel campo "**Giustificazioni dell'Offerta Economica**", in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante

dell'offerente o da persona dotata del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico concorrente. L'omessa presentazione del documento che anticipa le giustificazioni non ha alcuna efficacia escludente. Per la sottoscrizione di tale documento, si rinvia alle modalità già precisate, sia per gli operatori economici in composizione monosoggettiva che per i soggetti associati, per la sottoscrizione del DGUE.

Ove il concorrente abbia negato, in sede di documentazione amministrativa (punto cc. della dichiarazione integrativa al DGUE), l'accesso a tale documento, all'interno della busta economica dovrà essere inserita apposita dichiarazione illustrante le ragioni alla base del diniego.

14.4 FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma digitale dell'offerta", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell'offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicato nelle richiamate "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel" (Allegato C.11);

3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto **pena d'esclusione** in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante e, se ritenute essenziali, comporteranno l'esclusione del concorrente.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, **pena l'esclusione**, per difetto di sottoscrizione, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui alle "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel", Allegato C.12 al presente Disciplinare;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

14.5 RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto,

il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione o del documento che tiene luogo stessa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, nei limiti previsti dal presente Disciplinare, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’**esclusione** dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della dichiarazione integrativa sostitutiva e della eventuale domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (quali, a titolo esemplificativo, garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (quali, a titolo di esempio, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I prodotti offerti dovranno tassativamente possedere le caratteristiche minime di cui al Capitolato Tecnico, **pena l'esclusione**.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei Criteri di valutazione elencati nell'Allegato C.7 al presente Disciplinare, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento complessiva di 42/70. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui conseguano un punteggio inferiore alle soglie stabilite. A tal fine sarà considerato per la soglia di sbarramento complessiva il punteggio ottenuto anteriormente alla riparametrazione finale.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, mediante utilizzo della seguente tabella di valutazione:

Giudizio	Coefficiente
Eccezionale	1
Eccellente	0,9
Molto buono	0,8
Buono	0,7
Abbastanza buono	0,6
Sufficiente	0,5
Scarso	0,4
Molto scarso	0,3
Inadeguato	0,2
Molto inadeguato	0,1
Absolutamente inadeguato	0

Successivamente si procede alla determinazione della media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio, al calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo attribuibile allo stesso.

Per l'attribuzione dei suddetti punteggi qualità, saranno tenuti validi due decimali, dopo la virgola.

Al termine delle operazioni sopra illustrate si procederà con il calcolo del punteggio qualitativo complessivo mediante applicazione della seguente formula:

$$P = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente -iesimo;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente -iesimo;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente -iesimo;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente -iesimo;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Alla predetta sommatoria verranno sommati anche i punteggi tabellari e quantitativi, ove presenti, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato assegnando 70 punti a tale offerta e punteggio direttamente proporzionale alle altre offerte applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio qualità offerta considerata} = 70 \times \frac{\text{punteggio assegnato}}{\text{miglior punteggio assegnato}}$$

Nel caso vi sia un'unica offerta ammessa per ciascun lotto alla fase di valutazione tecnico-qualitativa, non si procederà alla riparametrazione finale.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico il punteggio derivante dall'utilizzo della formula denominata "*concava alla migliore offerta (interdipendente) non lineare con $\alpha < 1$* " o, all'interno della piattaforma Sintel, "*Non lineare*" di seguito riportata:

$$PE = 30 \times \left\{ \frac{BA - P_i}{BA - P_{\min}} \right\}^{\alpha}$$

dove:

PE = punteggio attribuito all'elemento economico del concorrente -iesimo

BA = importo posto a base d'asta

P_i = prezzo offerto dal concorrente -iesimo

P_{min} = minor prezzo offerto in gara

$\alpha = 0,3$

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione avverrà in ottemperanza al metodo aggregativo compensatore, per singolo lotto completo, a favore dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al prezzo.

17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – APERTURA DELLA BUSTA 1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

In considerazione del fatto che Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica nonché il download della relativa documentazione avverrà

in sedute riservate anche ad opera del personale della U.O.C. CRAV.

In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione “Comunicazioni”, il Seggio di Gara nominato con il provvedimento di indizione procederà:

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- alla verifica della completezza e della regolarità, formale e sostanziale della documentazione amministrativa presentata;
- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara e ad ammettere con riserva eventuali offerte passibili di integrazione e/o regolarizzazione previo ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice;
- ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- a formalizzare in apposito verbale eventuali esclusioni dalla procedura.

Delle operazioni suddette il Seggio di gara redigerà uno o più Verbali che saranno inviati ai concorrenti tramite l’area “Comunicazioni procedura”. Tale comunicazione è valida agli effetti di cui all’art.76 del Codice. I Verbali saranno inoltre pubblicati sul profilo del committente, in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 29, comma 1, parte prima del Codice.

Nel corso della medesima seduta o di successiva seduta dedicata, il personale della U.O.C. CRAV potrà procedere, su delega della Commissione giudicatrice di cui al paragrafo successivo, ad aprire la “BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”, a scaricare i relativi documenti e a dare lettura dell’indice del contenuto. Saranno aperte per economicità degli atti e in attuazione del principio di concentrazione delle operazioni di gara, anche le offerte tecniche dei concorrenti eventualmente ammessi con riserva. Il relativo contenuto sarà esaminato e valutato in sedute riservate dalla Commissione giudicatrice, come meglio precisato al successivo paragrafo dedicato.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dall’art. 77 del Codice verrà nominata con Deliberazione del Direttore Generale un’apposita Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto legge n. 32/2019 (cd. “sblocca cantieri”) come modificato dal successivo decreto legge “Semplificazioni” convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020 e in seguito modificato dal decreto-legge n. 77/2021, fino al 30.06.2023 non trova applicazione, a titolo sperimentale, tra gli altri, l’art. 77, comma 3, del Codice quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) di cui all’art. 78 del medesimo Codice, fermo restando

l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 650 del 19.12.2019 è stato approvato il “*Regolamento per la nomina e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici*”, che detta le regole di competenza e trasparenza nel rispetto delle quali avviene la nomina e si determina la composizione delle Commissioni Giudicatrici, disciplinandone altresì compiti e funzionamento. La nomina della Commissione avverrà pertanto nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal Regolamento. Il segretario verbalizzante sarà nominato tra i funzionari dell’U.O.C. CRAV.

La Commissione Giudicatrice deve essere composta da un numero di componenti dispari non inferiore a tre e non superiore a cinque, compreso il Presidente, e lavora di norma, ove possibile, a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione il numero di commissari è di regola, pari a tre, salvo i casi di particolare complessità in cui il numero di commissari può essere elevato a cinque.

La stazione appaltante si riserva di ampliare il numero dei commissari a 5 o di integrare la Commissione con professionalità aggiuntive rispetto a quelle sopra indicate laddove lo suggeriscano il numero considerevole di prodotti o di lotti oggetto di gara, la mole delle offerte pervenute o degli operatori economici partecipanti o, da ultimo, nell’ipotesi in cui la valutazione dei diversi lotti esiga competenze specifiche differenti ed ulteriori. La stazione appaltante si riserva altresì in tali ipotesi, trattandosi di procedura suddivisa in lotti aggiudicabili separatamente, di procedere per esigenze di celerità del procedimento alla nomina di due o più commissioni giudicatrici, che espleteranno le relative attività in parallelo in separate sedute riservate.

La commissione costituisce un collegio perfetto pertanto la stessa opera con il *plenum* dei propri componenti relativamente alle attività implicanti valutazioni tecnico-discrezionali, rispetto alle quali è necessario che tutti i componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, anche mediante connessione da remoto.

La commissione potrà assumere l’articolazione interna in due o più sottocommissioni cui possono essere devolute esclusivamente attività istruttorie, preparatorie o strumentali vincolate o di proposta, fermo restando che spetta al *plenum* del collegio l’attività decisoria e valutativa e la conseguente attribuzione dei punteggi. Analogamente, la commissione giudicatrice potrà delegare a soggetti esterni alla stessa il compimento di specifiche attività o operazioni di supporto, fermo restando che l’esito finale dell’attività valutativa è integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima.

Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice come modificato dal decreto-legge n. 77/2021, prima dell’insediamento della Commissione giudicatrice saranno pubblicati, sui mezzi ivi, previsti la composizione della stessa e i curricula dei suoi componenti.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, richiamate dall’art 77, comma 9, del Codice come integrato dalla restante normativa vigente. Si precisa che, per ragioni di praticità nella profilazione dei componenti, la/le Commissione/i accederà/accederanno alla

piattaforma Sintel per l'esercizio delle proprie funzioni mediante le credenziali del RUP o degli utenti delegati.

19 APERTURA DELLE BUSTE 2 E 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice, in data che sarà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura", accedendo alla piattaforma Sintel mediante le credenziali del RUP o degli utenti delegati, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della sua regolarità formale e della mera consistenza della stessa (ovverosia della presenza o meno dei documenti richiesti dal presente Disciplinare).

Per economicità degli atti e in attuazione del principio di concentrazione delle operazioni di gara, la commissione procede all'apertura anche delle offerte tecniche dei concorrenti eventualmente ammessi con riserva, il cui scioglimento è subordinato all'esito positivo del subprocedimento di regolarizzazione dell'offerta in seguito a soccorso istruttorio.

Nel corso della medesima seduta o di una o più sedute successive, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche documentali ed alla successiva esecuzione della prova pratica con le modalità dettagliate nel documento allegato denominato "Protocollo di prova".

A tal fine la Commissione procederà a convocare per iscritto tramite la sezione "Comunicazioni" della Piattaforma di e-procurement Sintel ciascun operatore economico la cui offerta sia stata ammessa a tale fase della procedura, indicando il luogo, la data e l'ora in cui si terrà la succitata prova. **La convocazione avrà un preavviso minimo di 14 giorni solari** e sarà trasmessa, come sopra riportato, mediante lo **strumento "Comunicazioni" della piattaforma Sintel**. Per l'espletamento della prova pratica ciascun concorrente dovrà incaricare proprio personale, in possesso di adeguata conoscenza del dispositivo offerto, che ne curerà la presentazione e la successiva prova. La prova avverrà nel rispetto delle modalità stabilite dal relativo protocollo allegato al presente disciplinare.

In seguito, si procederà alla successiva assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione procederà inoltre alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo dedicato.

Di tutte le operazioni suddette la Commissione Giudicatrice redigerà apposito/i Verbale/i che verrà/anno inviato/i ai concorrenti tramite l'area "Comunicazioni procedura".

Successivamente in data che sarà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura" la Commissione Giudicatrice, accedendo alla piattaforma Sintel mediante le credenziali del RUP o degli utenti delegati, procederà:

- all'apertura delle "BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA";
- alla verifica della sua regolarità formale e sostanziale ed al controllo di assenza di errori di calcolo; alla presa d'atto dei punteggi relativi all'elemento economico calcolati dal Sistema;

- alla formulazione della graduatoria finale sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente (dato dalla sommatoria tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato all'elemento economico);
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica; nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- ad individuare, attraverso il Sistema, che consente di evidenziare la soglia di anomalia, le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice nonché indica in ogni caso al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del medesimo Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale;
- a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.

Delle operazioni suddette la Commissione Giudicatrice redigerà apposito Verbale che verrà inviato ai concorrenti tramite l'area "Comunicazioni procedura". La comunicazione tramite l'area "Comunicazioni procedura" è valida agli effetti di cui all'art. 76 del Codice.

All'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente.

Qualora vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo dedicato.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di Gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice ai casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, esaminate le eventuali giustificazioni anticipate dal concorrente in sede di offerta, ove ritenute le stesse non sufficienti, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP anche avvalendosi, se necessario, del supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dell'articolo che segue.

21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Parimenti, la Stazione Appaltante si riserva di dare corso all'aggiudicazione anche nel caso di unica offerta purché ritenuta congrua e idonea.

Si precisa inoltre che si potrà sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara in presenza di adeguate motivazioni.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

La Deliberazione di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura" e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell'art 76 del Codice. Contestualmente saranno trasmessi nella medesima area, anche i Verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine la stazione appaltante, decorsi 30 giorni ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia con riguardo ai soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 85 del

medesimo D.Lgs. 159/2011, accetta come prova sufficiente della non applicabilità dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice la documentazione elencata nelle lettere a, b, c dell'art. 86 comma 2 del Codice medesimo. Con particolare riferimento alle verifiche antimafia, fino al 30.06.2023 si applica l'art. 3 del decreto legge "Semplificazioni", convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020, come modificato dal decreto-legge n. 77/2021.

La verifica dei requisiti avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Azienda Zero procederà alla suddetta verifica avvalendosi della piattaforma telematica "*Banca Dati Operatori Economici del Veneto*" di Net4Market - CSAMED. A tal riguardo, gli operatori economici riceveranno dalla medesima piattaforma la richiesta di completamento o di aggiornamento dei dati necessari a consentire le verifiche del possesso dei prescritti requisiti che dovrà essere dagli stessi riscontrata nel più breve tempo possibile **pena la mancata sottoscrizione del contratto.**

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012] Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legge "Semplificazioni", convertito con modifiche con Legge n. 120 del 11.09.2020 come modificato dal decreto-legge n. 77/2021, fino al 30.06.2023 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo

80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con le modalità precisate nello Schema di Accordo Quadro.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e del Capo III del regolamento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali, Azienda Zero fornisce la relativa Informativa (Allegato C.9), precisando che titolare del trattamento è Azienda Zero, come in atti identificata, e che l'Ufficio privacy aziendale è contattabile presso l'UOC Affari generali, Direttore dott.ssa Cristina Rauli, all'indirizzo di PEC protocollo.azero@pecveneto.it.

Il Titolare Azienda Zero, inoltre, ha nominato quale responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona del Dott. Luigi Recupero della LTA S.r.l., indirizzo e-mail: rpd@azero.veneto.it.

24 NORME E CONDIZIONI FINALI

Tutti i riferimenti temporali devono intendersi quali solari.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Disciplinare di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

In materia di accesso agli atti si applica il “Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, accesso documentale” approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 10/04/2018 e, per quanto ivi non previsto, l'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Legge n. 241/1990 e la restante normativa vigente.

Per l'eventuale esercizio del diritto di accesso documentale è disponibile sul sito Internet della Stazione Appaltante la relativa modulistica all'indirizzo:

<https://www.azero.veneto.it/documents/20126/0/MOD.+C+.-+Modulo+Accesso+Documentale.pdf/d880345d-0611-603a-f7e7-9f07d96bf81f?t=1560960417848>

LOTTO N.	SUB LOTTO	BASE D'ASTA ANNUALE PER SUB LOTTO €	BASE D'ASTA ANNUALE COMPLESSIVA PER LOTTO €	BASE D'ASTA BIENNALE PER SUB LOTTO €	BASE D'ASTA BIENNALE COMPLESSIVA PER LOTTO €	BASE D'ASTA CON RINNOVO BIENNALE COMPLESSIVA PER LOTTO €	PROROGA 6 MESI PER LOTTO €	BASE D'ASTA QUADRIENNALE + PROROGA 6 MESI €	OPZIONE QUANTITATIVA DEL 40% €	VALORE STIMATO DEL CONTRATTO EX ART. 35 €	CIG	CONTRIBUTO ANAC € calcolato sull'importo complessivo (2 anni +2 anni di rinnovo e 6 mesi di proroga)	VALORE PER CALCOLO CAUZIONE PROVVISORIA CALCOLATA SUL BIENNIO €	CAUZIONE PROVV. 2% €
1	A	3.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	7.200,00	25.200,00	9412748D5D	///	8.000,00	///
	B	1.000,00		2.000,00										
2	A	113.900,00	123.900,00	227.800,00	247.800,00	495.600,00	61.950,00	557.550,00	223.020,00	780.570,00	9412999C7F	70,00	247.800,00	4.956,00
	B	10.000,00		20.000,00										
3	A	215.600,00	240.600,00	431.200,00	481.200,00	962.400,00	120.300,00	1.082.700,00	433.080,00	1.515.780,00	94130148E1	140,00	481.200,00	9.624,00
	B	25.000,00		50.000,00										
4	A	1.020.000,00	1.020.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	4.080.000,00	510.000,00	4.590.000,00	1.836.000,00	6.426.000,00	941305176A	200,00	2.040.000,00	40.800,00
	B													
	C													
TOTALE €		1.388.500,00	1.388.500,00	2.777.000,00	2.777.000,00	5.554.000,00	694.250,00	6.248.250,00	2.499.300,00	8.747.550,00				



U.O.C. CRAV

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI “AUSILI DI
SERIE ELENCO 2B DELL’ALLEGATO 5 DEL NUOVO NOMENCLATORE
TARIFFARIO (DPCM 12 GENNAIO 2017) per le Aziende Sanitarie della Regione
del Veneto - 3^ TRANCHE – PARTE SECONDA”.**

Numero gara: 8729894

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

INDICE

Articolo 1 - Valore delle premesse.....	5
Articolo 2 - Definizioni	5
Articolo 3 – Oggetto dell’Accordo Quadro.....	6
Articolo 4 – Durata e importo dell’Accordo Quadro	7
Articolo 5 Caratteristiche tecnico qualitative, confezionamento ed etichettatura dei prodotti oggetto di fornitura	7
Articolo 6 – Recall e innovazione normativa.....	8
Articolo 7 – Garanzia e aggiornamento tecnologico.....	8
Articolo 8 – Collaudo delle apparecchiature	10
Articolo 9 - Manutenzione delle apparecchiature.....	10
Articolo 10 – Obbligazioni specifiche del Fornitore	11
Articolo 11 - Condizioni della fornitura	12
Articolo 12 – Termini di esecuzione della fornitura e esecuzione in danno.....	13
Articolo 13 - Call center	14
Articolo 14 - Reportistica.....	14
Articolo 15 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	15
Articolo 16 – Controlli quali-quantitativi.....	15
Articolo 17 - Procedura di reclamo/contestazione di inadempimento	16
Articolo 18 – Penalità	17
Articolo 19 - Forza maggiore	17
Articolo 20 – Risoluzione dell’Accordo Quadro	17
Articolo 21 – Recesso dall’Accordo Quadro.....	18
Articolo 22 - Scorrimento della graduatoria	19
Articolo 23 - Responsabilità per mancata stipula	19
Articolo 24 – Manleva	19

Articolo 25 - Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore.....	19
Articolo 26 - Cauzione definitiva.....	19
Articolo 27 – Subappalto.....	20
Articolo 28 – Esecuzione dell'Accordo Quadro	21
Articolo 29 – Corrispettivi e revisione dei prezzi.....	21
Articolo 30 – Rischi da interferenza.....	21
Articolo 31 – Fatturazione e pagamenti.....	21
Articolo 32 – Cessione dei crediti	22
Articolo 33 – Accordo Quadro e spese.....	22
Articolo 34 – Cessione dell'Accordo Quadro	22
Articolo 35 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento.....	22
Articolo 36 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	23
Articolo 37 – Protocollo di legalità.....	23
Articolo 38 - Codice di Comportamento.....	24
Articolo 39 – Foro competente e legge applicabile.....	24
Articolo 40 – Responsabile della fornitura.....	24
Articolo 41 - RUP e DEC	25
Articolo 42 - Domicilio e comunicazioni	25
Articolo 43 – Clausola finale.....	25

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI “AUSILI DI SERIE ELENCO 2B DELL’ALLEGATO 5 DEL NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO (DPCM 12 GENNAIO 2017) per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto - 3^ TRANCHE – PARTE SECONDA”.

LOTTO/I N. _____

Numero gara _____ - CIG _____

Con la presente scrittura privata tra

TRA

Azienda Zero, C.F. 05018720283 e P. IVA 05018720283, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. Roberto Toniolo, C.F. TNLRR61A30L840B (di seguito anche semplicemente “*Committente*”);

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “*Fornitore*” o “*Appaltatore*”);

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “*Fornitore*” o “*Appaltatore*”);

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “*Fornitore*” o “*Appaltatore*”)

in seguito congiuntamente le “*Parti*”

PREMESSO

- che Azienda Zero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione dei fornitori idonei per la fornitura, di “AUSILI DI SERIE ELENCO 2B DELL’ALLEGATO 5 DEL NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO (DPCM 12 GENNAIO 2017) per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto - 3^ TRANCHE – PARTE SECONDA” ~~dispositivi medici e strumenti endoscopici monouso per l’urologia endoscopica interventistica e specialistica~~ a copertura del fabbisogno della Regione del Veneto ~~e di APSS Trento~~, mediante esperimento di apposita procedura telematica ad evidenza pubblica indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. ____ del __, contestuale approvazione degli atti di gara, qui da intendersi

integralmente richiamati;

- che come previsto dal Disciplinare di gara per tutti i lotti di gara è prevista la stipula, all'esito della procedura, da parte di Azienda Zero, con ciascun operatore economico collocatosi nella graduatoria di aggiudicazione, di un accordo-quadro con più operatori economici e senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle modalità di ripartizione della fornitura ivi precisate;
- che il Fornitore risulta collocato utilmente nella graduatoria di aggiudicazione approvata con la Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ del/i lotto/i di cui all'elenco allegato al presente Accordo Quadro (Allegato_) e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Accordo Quadro e ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura trasmessi e ricevuti nel corso di validità dello stesso, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo Quadro sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dallo stesso Accordo Quadro e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e consente, in ogni caso, di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
- che il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore di cui all'**Allegato_**, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito dell'Accordo Quadro si intende per:

ACCORDO QUADRO: il presente atto, nonché i documenti ivi richiamati o allegati, parti integranti dello stesso;

FORNITORE (APPALTATORE): l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio collocatosi utilmente in graduatoria di aggiudicazione e che, conseguentemente, sottoscrive il presente atto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire l'Ordinativo di Fornitura;

AZIENDA ZERO: l'Azienda che, in qualità di centrale di committenza regionale, provvede alla stipula del presente atto con il Fornitore all'esito della procedura di gara espletata;

AZIENDA SANITARIA: le Aziende Sanitarie del SSR della Regione Veneto che eseguiranno il presente accordo quadro mediante emissione degli Ordinativi di Fornitura;

ORDINATIVI DI FORNITURA: gli ordinativi di fornitura attuativi del presente atto emessi e trasmessi al Fornitore dall'Azienda Sanitaria con i quali sono precisati di volta in volta la tipologia e il quantitativo dei prodotti richiesti, il luogo e i tempi di consegna e le altre informazioni contabili necessarie all'esecuzione del rapporto contrattuale;

QUANTITATIVO MASSIMO CONTRATTUALE: il quantitativo massimo, riferito a ciascun singolo lotto, riportato in dettaglio nell'elenco allegato al presente atto;

NECA – NEGOZIO ELETTRONICO CENTRALE ACQUISTI: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate da Azienda Zero in qualità di centrale di committenza regionale/soggetto aggregatore.

Articolo 3 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla idoneità per la fornitura, di "AUSILI DI SERIE ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 DEL NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO (DPCM 12 GENNAIO 2017) per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto - 3^a TRANCHE – PARTE SECONDA" ~~dispositivi medici e strumenti endoscopici monouso per l'urologia endoscopica interventistica e specialistica~~ a copertura del fabbisogno della Regione del Veneto ~~e di APSS Trento~~ di cui al prospetto allegato al presente Atto (**Allegato ____**), comprensiva dei servizi connessi di confezionamento e imballaggio, trasporto e consegna, assistenza alla fornitura nonché delle obbligazioni accessorie meglio descritte nel prosieguo.

L'Accordo Quadro disciplina le modalità di esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, di tutti i lotti di cui alla procedura di gara denominata "AUSILI DI SERIE ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 DEL NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO (DPCM 12 GENNAIO 2017) per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto - 3^a TRANCHE – PARTE SECONDA" la cui aggiudicazione è stabilita in favore di più operatori economici a seguito dell'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle seguenti modalità e percentuali minime garantite:

Posizione in graduatoria di aggiudicazione	Percentuale minima garantita	Percentuale massima
1°	0%	100%
Posizioni successive*	0%	100%

Ciascun Ente aderente potrà emettere Ordinativi di Fornitura nei confronti di uno o più degli operatori economici collocatisi utilmente nella graduatoria di aggiudicazione, fino al raggiungimento delle percentuali massime di fornitura sopra indicate, individuando il prodotto ritenuto motivatamente maggiormente idoneo alle esigenze cliniche.

Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a fornire i prodotti oggetto della gara ed i servizi accessori descritti dal Capitolato Tecnico e nel presente documento, nel rispetto delle modalità e dei termini meglio precisati nei successivi articoli del presente Accordo Quadro, nella misura richiesta dall'Azienda Sanitaria mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo contrattuale, per ciascun lotto, riportato in dettaglio nell'elenco allegato (**Allegato ____**).

Le previsioni dei quantitativi di fornitura di cui al presente Accordo Quadro sono da intendersi come meramente indicative e potranno subire variazioni in diminuzione senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo il Committente né l'Azienda Sanitaria, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura trasmessi durante il periodo di validità dell'Accordo. L'obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nella medesima, nell'offerta e negli atti di gara, fermo il necessario rispetto delle seguenti percentuali minime garantite: **NESSUNA PERCENTUALE MINIMA GARANTITA.**

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o il decremento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel successivo articolo dedicato alle opzioni contrattuali.

Nel caso in cui, alla scadenza dello strumento contrattuale, i quantitativi non siano esauriti, il Committente si riserva inoltre la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal capitolato di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali

opzioni di rinnovo o proroga prevista dalla *lex specialis* di gara.

Articolo 4 – Durata e importo dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha durata di 24 mesi, decorrenti dalla stipula ed un importo massimo contrattuale pari a € al netto d'IVA, ulteriori oneri e degli oneri per l'eliminazione dei rischi interferenziali pari a € 0,00.

Il Committente si riserva la facoltà di **rinnovare l'Accordo Quadro**, a condizioni invariate, per una durata pari ad **ulteriori 24 mesi**. Tale facoltà sarà comunicata all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni solari consecutivi prima della scadenza dell'Atto originario.

La durata dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, fino ad massimo **di mesi 6 (sei)**. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Nel caso in cui il Fornitore, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016, si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, il Committente si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

Articolo 5 Caratteristiche tecnico qualitative, confezionamento ed etichettatura dei prodotti oggetto di fornitura

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare i prodotti dovranno:

- essere rispondenti alla descrizione generale indicata per ciascuna tipologia di prodotto (lotto) nel seguito del presente documento;
- per i prodotti classificati come Dispositivi Medici, essere conformi ai requisiti stabiliti nella Direttiva CE n. 93/42 recepita con D.Lgs. n. 46/1997, modificato con D.Lgs. n. 37/2010;
- per i prodotti classificati come Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro (IVD), essere conformi ai requisiti stabiliti nella Direttiva CE n. 98/79 recepita con D.Lgs. n. 332/2000;
- essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura, nonché essere in possesso delle autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio e all'uso, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quegli eventuali ulteriori requisiti che venissero emanati nel corso della durata dell'Accordo Quadro-quadro e dell'analogo documento contrattuale stipulato all'esito della presente procedura;
- se soggetti a scadenza, presentare all'atto della consegna, una validità o una vita utile residua del prodotto (in confezione integra) non inferiore a 2/3 (due terzi) della loro vita;
- rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio di cui al successivo paragrafo dedicato;
- nella relativa scheda tecnica dovrà essere indicato il codice CND e il numero di registrazione al Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM), come disposto dal DM 20/02/2010.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno. La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.

Qualora il Fornitore preveda di modificare il codice e/o il confezionamento del prodotto aggiudicato dovrà inoltrare al Committente e all'Azienda Sanitaria, con un preavviso minimo di 30 giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale dovrà specificare dettagliatamente le motivazioni della modifica. Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata la scheda tecnica contenente la modifica proposta che, se riferita al codice prodotto, dovrà essere seguita dall'invio di idonea campionatura secondo le modalità e le quantità previamente concordate. La modifica potrà essere effettuata solo a seguito dell'autorizzazione da parte del Committente.

Il Fornitore è inoltre tenuto a comunicare al Committente e all'Azienda Sanitaria entro il termine di 5 giorni lavorativi, ogni nuova informazione inerente la sicurezza nell'uso dei dispositivi che dovesse emergere nel corso dell'esecuzione del contratto.

All'atto della consegna tutti i prodotti dovranno presentare un periodo di validità non inferiore a 2/3 del periodo di validità totale. In situazioni assolutamente particolari si potrà derogare a tale termine, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria; in questo caso il Fornitore assicurerà la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico dell'Azienda.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico di gara come integrato dall'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura, documenti da intendersi integralmente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 6 – Recall e innovazione normativa

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni solari dalla data del provvedimento di ritiro.

In particolare, qualora nel corso della validità dell'Accordo Quadro, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli Enti.

Nell'ipotesi di ritiro commerciale a qualsiasi titolo di prodotti aggiudicati, il Fornitore dovrà provvedere, previo accordo con il farmacista per la Regione del Veneto o con altra figura professionale all'uopo incaricata ~~o con il soggetto incaricato per la Provincia Autonoma di Trento~~, al loro ritiro a propria cura e spese, di tutti i prodotti consegnati ma non ancora ritirati dai pazienti. I prodotti ritirati non saranno fatturati.

Le modalità, i tempi e le sedi di ritiro in caso di ritiro commerciale del prodotto saranno le seguenti:

- per quanto riguarda i prodotti non ancora consegnati al paziente, presso il magazzino dell'Azienda sanitaria;
- per i prodotti già a disposizione dei pazienti, le stesse saranno concordate in base alle proposte logistiche che l'operatore economico presenterà in occasione dell'intervenuta comunicazione di ritiro del prodotto stesso.

Inoltre, il Fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere ad Azienda Zero ~~e APSS Trento~~ le rinnovate certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) laddove le stesse dovessero scadere durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro medesima, anche ove rinnovata e/o prorogata.

L'Azienda Sanitaria si riserva di agire nei confronti del Fornitore per il recupero degli eventuali costi sostenuti a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, maggiori spese derivanti dall'espletamento di monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, sostituzione/reimpianto del dispositivo difettoso, somme eventualmente elargite ai pazienti a titolo di risarcimento del danno).

Articolo 7 – Garanzia e aggiornamento tecnologico

Il Fornitore deve garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia per:

- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);
- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);
- buon funzionamento (ai sensi dell'art. 1512 del c.c.).

Il Fornitore deve inoltre garantire i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore.

Le sostituzioni dovranno essere effettuate entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione.

Al Fornitore che non effettuerà la riparazione e le sostituzioni richieste saranno addebitate le spese sostenute qualora l'Ente abbia provveduto a far eseguire da operatori economici terzi gli interventi richiesti.

Qualora nel corso della durata dell'Accordo Quadro siano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi o dovesse essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, il Fornitore dovrà proporre al Committente la sostituzione del dispositivo aggiudicato, specificando le ragioni alla base della richiesta di sostituzione.

A corredo della richiesta il Fornitore dovrà produrre:

- tutta la documentazione richiesta negli atti di gara per l'offerta tecnica;
- dichiarazione di conformità CE;
- scheda tecnica (laddove non disponibile nella BD/RDM del Ministero della Sanità);
- copia dell'etichetta;
- tutta la documentazione atta a verificare, in modo agevole, che il dispositivo offerto in sostituzione sia in possesso di tutte le funzioni – nessuna esclusa - di cui al modello aggiudicato e che i relativi livelli tecnico-prestazionali siano uguali o migliorativi rispetto al modello aggiudicato.

Dalla nota e relativa comunicazione dovrà altresì evincersi con chiarezza le caratteristiche superiori del dispositivo proposto in sostituzione.

Il dispositivo proposto in sostituzione dovrà rispettare le caratteristiche tecniche indispensabili prescritte in sede di gara, avere analoghe indicazioni d'uso ed essere in possesso di caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza. Il dispositivo offerto in sostituzione dovrà necessariamente essere prodotto dal medesimo fabbricante del dispositivo aggiudicato, fatto salvo i casi di modifica soggettiva previsti dalla normativa vigente. Lo stesso inoltre non dovrà sovrapporsi ad altre tipologie di dispositivi presenti nella presente procedura di gara.

Il Fornitore si impegna ad inviare campionatura, qualora sia ritenuto necessario da Azienda Zero con le stesse modalità prescritte in sede di gara.

Il Fornitore sarà tenuto ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto alle medesime condizioni, contrattuali del prodotto aggiudicato e alle medesime condizioni economiche o a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle oggetto di aggiudicazione. Il nuovo prodotto dovrà essere fornito a tutti i pazienti salvo diversa indicazione medica/prescrittiva.

Il Committente analizzerà la richiesta di sostituzione e renderà il proprio parere all'esito della relativa istruttoria tecnica. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione, previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione, della congruità della documentazione presentata e della verifica che tutte le specifiche tecniche indispensabili - nessuna esclusa - siano uguali o superiori rispetto a quelle del dispositivo offerto in gara e che il nuovo dispositivo medico sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori.

Il Fornitore dovrà provvedere ad aggiornare mediante apposita espressa tempestiva comunicazione i dati e le informazioni in possesso del Committente utili e necessarie ai fini della tracciabilità del prodotto fornito nel caso di sostituzione dello stesso, per aggiornamento tecnologico o diversa ragione, per tutto il periodo di validità del contratto.

Articolo 8 – Collaudo delle apparecchiature

~~Limitatamente ai lotti 37, il Contraente è tenuto all'esecuzione del collaudo amministrativo e di sicurezza elettrica, pena l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.~~

Il collaudo verrà effettuato dal Contraente aggiudicatario in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria secondo le normative vigenti (guida CEI 62-122) e le procedure aziendali.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di effettuare in sede di collaudo ogni verifica ritenuta opportuna per valutare tutti gli aspetti necessari ad attestare la rispondenza della fornitura a quanto richiesto nella documentazione di gara, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.

Il Committente concorderà con congruo anticipo la data per il collaudo. Nel caso in cui il collaudo non possa essere effettuato per cause dipendenti dall'Azienda Sanitaria, questa ultima dovrà comunicarlo al Contraente aggiudicatario e all'Azienda e fissare una nuova data.

Il collaudo, quale verifica di funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi connessi, è inteso a verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecnico-operative delle stesse con la documentazione tecnica e manualistica d'uso oltre che con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.

In caso di esito favorevole del collaudo, le apparecchiature e i dispositivi connessi verranno considerati a tutti gli effetti idonei ed operativi e verrà redatto apposito Verbale di Collaudo, firmato rispettivamente dal Referente tecnico dell'Azienda Sanitaria e dal responsabile di commessa dell'Appaltatore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo Verbale verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura e di presa in carico dell'attrezzatura". Il regolare collaudo non esonera l'Appaltatore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte che non siano emersi né durante il periodo di prova né al momento del collaudo definitivo dello stesso.

In caso di esito negativo del collaudo, il Contraente si impegna a sostituire l'intera apparecchiatura entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data del relativo Verbale, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo dedicato.

Nel caso di mancato o reiterato ritardo nel collaudo, non dovuto a cause imprevedute e imprevedibili, che costituisca grave inadempimento, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Articolo 9 - Manutenzione delle apparecchiature

Durante tutto il periodo contrattuale, il Contraente dovrà garantire la perfetta funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi connessi forniti attraverso interventi di manutenzione preventiva e correttiva (manutenzione *full risk*) tale da garantire:

la piena funzionalità dell'apparecchiatura proposto anche nelle sue componenti informatiche;

la manutenzione preventiva e correttiva;

l'esecuzione di controlli di sicurezza, regolazione, calibrazione, sostituzione di eventuali parti difettose la sostituzione di parti usurabili con pezzi originali o dell'intera strumentazione se non riparabile;

In sede di stipula contrattuale, deve essere fornito un programma definitivo di manutenzione preventiva ordinaria (comprensiva di controlli di sicurezza elettrica secondo le normative vigenti), concordato con le Unità Operative utilizzatrici dell'Azienda Sanitaria, in conformità alle indicazioni del produttore. In tale programma dovranno essere descritti la tipologia e la pianificazione degli interventi ordinari preventivi, con riferimento anche ai manuali e alle schede tecniche delle apparecchiature redatti dai produttori. Dovrà essere prevista riconvalida periodica secondo specifica pianificazione e secondo procedure documentate, con riferimento alle specifiche dei singoli fabbricanti.

L'Appaltatore, essendo proprietario delle strumentazioni concesse all'Azienda Sanitaria in noleggio, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di tutta la documentazione e la manualistica inerente le stesse.

L'appaltatore dovrà inoltre garantire, a propria cura e spese, tempi e modalità di intervento per assistenza tecnica in caso di eventuali avarie dell'apparecchiatura, ed in particolare:

- assistenza tecnica on line tramite collegamento da remoto o telefonico in orario lavorativo, 6 giorni su 7;
- numero interventi su chiamata illimitati;
- intervento tecnico in sede 5 giorni su 7 entro 24 ore dalla chiamata di assistenza per qualsiasi tipo di intervento (sia per problematiche non bloccanti sia per interventi che interrompano l'attività).

La manutenzione straordinaria, su chiamata, dovrà essere comunque eseguita con la massima tempestività.

Il Contraente si impegna a fornire la manutenzione straordinaria, con numero illimitato di chiamate, sia per difetti di costruzione dei beni o di singole loro parti (che dovranno essere sostituite sempre con pezzi originali), sia per guasti dovuti ad eventi accidentali, ad usi impropri delle apparecchiature o per qualsiasi altra causa.

Sia per gli interventi di manutenzione preventiva, sia per gli interventi di manutenzione correttiva verranno dettagliate le liste di verifica, configurate come check list da compilare a cura degli operatori del Contraente e da inserire nei report relativi alla manutenzione. Le liste di manutenzione preventiva sono oggetto di valutazione/modifica negli incontri periodici con il responsabile di commessa dell'Appaltatore per il contratto di manutenzione.

Sia per gli interventi di manutenzione preventiva, sia per gli interventi di manutenzione correttiva il Contraente dovrà operare, in stretto rapporto ed in sinergia con i competenti Servizi del Committente e, in particolare si impegna a consegnare, per ciascun tipo d'intervento il report di lavoro, dove dovrà essere altresì dichiarato che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte e che l'apparecchiatura è rilasciata all'utilizzatore perfettamente funzionante e sicuro.

Il Contraente dovrà presentare la modulistica ed il fac-simile per la registrazione cartacea/elettronica degli interventi di manutenzione preventiva o correttiva effettuati.

Ogni sostituzione ed ogni onere relativo alla manutenzione, comprese tutte (nessuna esclusa) le parti di ricambio delle apparecchiature offerte e tutte le eventuali parti e materiali usurabili (esempio indicativo e non esaustivo: filtri, parti non monouso, kit di manutenzione, kit di calibrazione, lampade, cavi, batterie, ecc..) dovrà essere previsto nel canone di locazione. Dovranno essere altresì previste verifiche di taratura (ove applicabili), verifiche di funzionalità, controlli di qualità e verifiche di sicurezza elettrica, secondo le specifiche tecniche delle apparecchiature

Il tempo massimo dal momento della chiamata per la risoluzione del guasto (di qualsiasi tipo) dell'apparecchiatura con ripristino della piena funzionalità dell'apparecchiatura, o sostituzione dell'apparecchiatura con analogo modello (nel caso in cui si verificasse un guasto non riparabile o comunque un fermo macchina superiore alle 24 ore), non deve superare le 24 ore.

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere all'Appaltatore di consegnare all'U.O. Ingegneria Clinica Aziendale tutta la documentazione prodotta durante gli interventi di manutenzione (ordinaria – straordinaria – verifiche - controlli ecc..) e di consegnare (alla scadenza di ogni anno) all'utilizzatore e/o all'U.O. Ingegneria Clinica l'elenco degli interventi effettuati e relativi rapporti tecnici eseguiti nonché copia delle schede di verifica di sicurezza e dei controlli di qualità effettuati.

In caso di violazione delle norme di cui sopra non dovuta a cause impreviste e imprevedibili che costituiscano grave inadempimento, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Articolo 10 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nei successivi articoli del presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico o nella restante documentazione di gara, a:

- fornire i beni oggetto dell'Accordo Quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli Atti di gara;

- manlevare e tenere indenne il Committente e l'Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, come in seguito meglio precisato;
- in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al Committente e/o all'Azienda Sanitaria di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e alle indicazioni contenute negli Ordinativi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro in tutti i luoghi che verranno indicati dal Committente e/o all'Azienda Sanitaria.

Articolo 11 - Condizioni della fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadromedesima come previsto nei successivi articoli dedicati.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente e l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore è tenuto ad avvalersi, per le prestazioni connesse agli adempimenti contrattuali, di personale specializzato che può accedere ai locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore stesso acquisire preventivamente tutte le necessarie informazioni in materia.

Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente e all'Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente e all'Azienda Sanitaria per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Accordo Quadro.

Articolo 12 – Termini di esecuzione della fornitura e esecuzione in danno

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo Quadro, gli Ordinativi di Fornitura saranno trasmessi dall'Azienda Sanitaria attraverso la piattaforma NECA ove attivata dal Committente, o, in alternativa, a mezzo fax o con altro idoneo mezzo concordato con il Fornitore.

La consegna della fornitura dovrà avvenire tempestivamente e non **oltre** il termine indicato nel Capitolato Tecnico.

Per consegna si deve intendere il deposito dei prodotti fino al luogo designato, compresi carico e scarico. Saranno a carico del Fornitore tutti gli oneri e le responsabilità sui prodotti fino al momento della consegna come precedentemente descritto.

Il Fornitore si impegna a fornire qualsiasi quantitativo, anche ove si trattasse di quantitativi minimi. Non sono ammessi né minimi fatturabili, né minimi d'ordine o di confezionamento.

Qualora il Fornitore non dovesse effettuare - anche per indisponibilità temporanea - o ritardasse la consegna, il Committente e l'Azienda Sanitaria si riservano comunque la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato, fermo restando il diritto ad applicare le penali previste dal successivo articolo dedicato. Resterà a carico del Fornitore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordinativo o comunicata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque **entro 5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di ricevimento dell'Ordinativo.

L'Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

Il Fornitore deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti aggiudicati.

Il Fornitore dovrà consegnare prodotti, integri, rispondenti all'ordine, alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta di cui alle schede tecniche.

In deroga all'articolo 1510, comma 2, del Cod. Civ. le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore presso i Magazzini indicati.

L'attività di consegna dei prodotti si intende, quindi, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico, scarico e consegna in porto franco nei luoghi indicati.

Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:

- la mancanza di una richiesta di ordinativo per la merce consegnata;
- ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nella richiesta di reintegro;
- la mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento all'Ordinativo di Fornitura;
- la mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- la consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna inferiore ai 2/3 della vita utile prevista;

- il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso il Fornitore o durante il trasporto.

Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposita bolla descrittiva (DDT) in duplice copia di cui una di queste, firmata per ricevuta, resterà al Fornitore.

Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- numero di riferimento dell'ordine e relativo codice aziendale;
- data dell'ordine;
- descrizione e quantità della merce, con relativo numero di lotto e data di scadenza;
- eventuali dati specifici richiesti dall'Azienda ordinante.

In mancanza di tali dati, l'Azienda si riserva di non accettare la consegna della merce.

La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nella richiesta stessa. La consegna della merce ad un destinatario e/o in luogo diverso da quello indicato nell'ordine non vale a liberare il Fornitore dall'obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale della presente scrittura privata la fornitura ai destinatari e nei luoghi indicati.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordinato di Fornitura deve avvenire in un'unica consegna; qualora ciò non sia possibile, il Fornitore dovrà darne comunicazione all'Azienda Sanitaria e ove la stessa lo consenta, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo previo accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda.

L'originale del DDT deve essere rilasciato al destinatario, che lo firmerà per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinato di Fornitura. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto potrà essere accertata dall'Azienda Sanitaria in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

La merce non accettata, resta a disposizione del Fornitore aggiudicatario a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa. La merce non ritirata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

Articolo 13 - Call center

Il Fornitore dichiara di aver attivato e reso operativo il servizio di call center, che sarà disponibile per tutta la durata del contratto, mediante:

il numero di telefono _____ e l'indirizzo e-mail _____@_____.

Il servizio è dedicato ai pazienti e sarà disponibile in tutti i giorni dell'anno, compresi il sabato, la domenica ed i giorni festivi, per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, anche non consecutive, distribuite nelle seguenti due fasce orarie:

- Mattino: dalle ore _____ alle ore _____;
- Pomeriggio: dalle ore _____ alle ore _____.

Durante l'orario di disponibilità del servizio di call center, le chiamate effettuate saranno ricevute da un operatore addetto, mentre dopo tali orari è attiva una segreteria telefonica che registra le chiamate, le quali si intenderanno come ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del call center del giorno successivo.

Il call center consente ai pazienti di:

- segnalare il malfunzionamento del dispositivo e attivare il necessario iter di manutenzione del dispositivo;
- segnalare la rottura del dispositivo e attivare il necessario iter di sostituzione del dispositivo.

Il Fornitore attesta che il numero di telefono indicato è un "Numero per servizio di addebito al chiamato", denominato, secondo una terminologia di uso comune, cd. "Numero verde", secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177) o, in alternativa, che appartiene alla categoria dei numeri geografici di rete fissa nazionale.

Articolo 14 - Reportistica

Al fine di permettere il corretto monitoraggio della fase di vigenza contrattuale e di verificare la gestione complessiva della fornitura, il Fornitore si obbliga nei confronti del Committente alla predisposizione e all'invio, al Committente e all'Azienda Sanitaria, della seguente reportistica periodica: con periodicità quadrimestrale, report riepilogativo dei beni forniti in attuazione del presente Accordo Quadro (identificati a mezzo REF, RDM, nome commerciale e CND), con i quantitativi espressi nell'unità di misura indicata dalla stazione appaltante (i.e. a pezzo) con evidenza:

1. della data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
 2. della data di effettiva consegna;
 3. dell'eventuale mancato rispetto dei termini massimi di consegna prescritti dalla Accordo Quadro e con espressa segnalazione immediata nel caso, sulla base dei trend di consumo complessivi registrati, i quantitativi contrattuali massimi recati dalla Accordo Quadro non appaiano sufficienti a garantire la copertura dei fabbisogni fino alla data di scadenza naturale dell'Atto convenzionale;
- sei mesi prima della scadenza dell'Accordo Quadro, report riepilogativo complessivo dei consumi registrati sulla Accordo Quadro sulla base degli Ordinativi ricevuti, con i quantitativi espressi nell'unità di misura indicata dalla stazione appaltante (i.e. a pezzo), con evidenza dei beni forniti in attuazione del presente Accordo Quadro (identificati a mezzo REF, RDM, nome commerciale e CND) e degli importi corrisposti al netto d'IVA.

L'inadempimento alle obbligazioni accessorie di cui sopra o la presentazione di informazioni o dati errati o inesatti, comporterà il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro da parte del Committente ai sensi dell'art. 1460 Cod. Civ.

Articolo 15 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'Accordo Quadro.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia dell'adempienza

contributiva e retributiva.

Articolo 16 – Controlli quali-quantitativi

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Accordo Quadro è soggetta a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura e dei servizi connessi da parte dell'Appaltatore, certificando che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, oltre che in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore ed accertando che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La presa in consegna dei beni forniti dall'Appaltatore non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Azienda Sanitaria né il Committente, che si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

In ogni momento, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura di gara. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

L'Azienda Sanitaria metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 giorni solari consecutivi dalla ricezione della segnalazione, l'Azienda Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con l'Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 giorni lavorativi di deposito garantiti.

L'Azienda Sanitaria e la Stazione Appaltante si riservano inoltre, in sede di effettivo utilizzo durante il corso della fornitura, con riferimento alla documentazione tecnica e/o alla campionatura prodotta in sede di gara, di procedere, anche a mezzo di laboratori fiduciari accreditati:

- alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore,
- all'esecuzione di test di conformità dei prodotti offerti ai valori di contenuto ed efficacia indicati nella documentazione tecnica prodotta.

Tali prove saranno eseguite, anche in più occasioni, in tempi e modi fissati discrezionalmente dalla Stazione Appaltante e/o dall'Azienda Sanitaria. Eventuali spese per l'effettuazione dei test di verifica sui prodotti offerti saranno interamente a carico del Fornitore.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 2 giorni lavorativi, l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo dedicato e l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Articolo 17 - Procedura di reclamo/contestazione di inadempimento

Fermo quanto in precedenza precisato nel caso di fornitura non conforme, nel caso in cui sia accertato l'inadempimento, il ritardo nell'adempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore di gravità tale da compromettere l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Committente o la Azienda Sanitaria assegna a quest'ultimo un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni solari consecutivi, entro i quali l'Appaltatore deve presentare le proprie controdeduzioni adducendo le ragioni del ritardato adempimento, dell'inesatto adempimento o dell'inadempimento rilevati. Valutate

negativamente le predette deduzioni o in caso di inutile decorso del termine concesso, l'Accordo Quadro è risolto di diritto ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Qualora, al di fuori del caso di cui al paragrafo che precede, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, è assegnato all'Appaltatore un termine perentorio, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni solari consecutivi, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro, fermo restando il pagamento delle penali di cui al successivo articolo dedicato, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si procederà con le medesime modalità nel caso di esecuzione della fornitura con modalità differenti rispetto a quelle previste che non siano ritenute di lieve entità ovvero nel caso di inadempimento non ritenuto grave ai sensi del paragrafo che precede.

Articolo 18 – Penalità

All'esito della procedura di cui all'articolo che precede, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare le penalità di seguito precisate nei seguenti casi:

- ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell'Ordinativo emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 100,00. Nel caso in cui l'Ordinativo sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione di cui al precedente articolo dedicato.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Articolo 19 - Forza maggiore

L'Appaltatore non sarà ritenuto responsabile per inadempimento, con esenzione dalle relative penali, nel caso fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa a lui non imputabile, che tale causa non poteva essere ragionevolmente prevista al momento della stipulazione dell'Accordo Quadro e che l'appaltatore non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento o i suoi effetti, fermo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Committente e all'Azienda Sanitaria dell'impedimento verificatosi per iscritto entro il giorno solare successivo al suo verificarsi.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione del prodotto. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'Azienda Sanitaria e al Committente della mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ciascun prodotto la denominazione, il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile e la causa dell'indisponibilità.

Nel caso in cui l'impedimento, seppur ritenuto causa di forza maggiore, si prolunghi oltre 30 giorni solari consecutivi, il Committente avrà diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro per giusta causa e potrà procedere allo scorrimento della graduatoria con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 20 – Risoluzione dell'Accordo Quadro

Il Committente, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'ordinamento, dichiarerà la Accordo Quadro risolta di diritto, anche parzialmente, al verificarsi delle seguenti condizioni, previa espressa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine previsto al successivo articolo dedicato;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni dalla scadenza fissata per la consegna;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- nel caso si verifichi una delle fattispecie di risoluzione previste dall'art. 108 del D. lgs 50/2016 e s.m.i.;
- nel caso di sopravvenuta attivazione di una Accordo Quadro-quadro stipulata da Consip S.p.A. avente ad oggetto i prodotti oggetto di fornitura a prezzi maggiormente vantaggiosi.

In ogni altro caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Accordo Quadro s'intende risolta, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione sorge in capo al Committente e all'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le eventuali spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, il Committente potrà in alternativa all'esecuzione in danno di cui al paragrafo che precede, aggiudicare la fornitura all'operatore economico che segue in graduatoria, rivalendosi sulla cauzione definitiva per il ristoro di eventuali danni nei confronti dell'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime in alcun caso l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.

Articolo 21 – Recesso dall'Accordo Quadro

Il Committente può recedere dall'Accordo Quadro in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di

gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Articolo 22 - Scorrimento della graduatoria

Salvo il caso di unica offerta valida, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, saranno progressivamente interpellati i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento della fornitura.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 23 - Responsabilità per mancata stipula

Fermo il termine di validità dell'offerta stabilito dalla *lex specialis* di gara, l'Appaltatore ha l'onere di stipulare il contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione e, nel caso di mancata sottoscrizione per fatto del Fornitore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, l'obbligo di risarcire gli eventuali danni causati.

Articolo 24 – Manleva

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente, dell'Azienda Sanitaria e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 25 - Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore

Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente e l'Azienda Sanitaria dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati.

Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente e dell'Azienda Sanitaria in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi a tenere indenne i suddetti Enti dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tali Enti dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Sanitaria, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito *ex art.* 1382 Cod. Civ.

Articolo 26 - Cauzione definitiva

Il Fornitore dichiara di aver costituito, anteriormente alla stipula dell'Accordo Quadro e a garanzia degli obblighi assunti, a favore del Committente, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore massimo dell'Accordo Quadro (al netto degli oneri fiscali). Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'Accordo Quadro e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.

La cauzione è vincolata per tutta la durata dell'Accordo Quadro. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro la cauzione sarà trattenuta dal Committente.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali, fermo restando in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo rubricato "*Penalità*".

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Committente per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il Committente ha facoltà di dichiarare risolta l'Accordo Quadro, come meglio precisato nel prosieguo.

Articolo 27 – Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Committente e dell'Azienda Sanitaria. Ove abbia dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà in sede di offerta, il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita, con la sola eccezione delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle eventuali ulteriori fattispecie specifiche previste dalla normativa vigente. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Disciplinare di gara.

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte i servizi senza il preventivo consenso scritto del Committente, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

~~Il Committente potrà autorizzare il subappalto entro il limite del 40% dell'importo del presente Accordo Quadro.~~

Non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati al Committente prima della sottoscrizione del presente Atto.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dal Committente, il quale è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatti salvi i casi in cui il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi sia la stazione appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore, nonché le ulteriori fattispecie specifiche previste *ex lege*.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativamente agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 28 – Esecuzione dell'Accordo Quadro

L'Azienda Sanitaria utilizzerà l'Accordo Quadro mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura inviati al Fornitore.

Ciascun ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax o tramite piattaforma NECA

(qualora attivata dal Committente) o con altro idoneo mezzo concordato dall'Azienda Sanitaria ~~e da APSS Trento~~ direttamente con il Fornitore.

Con l'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a fornire i prodotti oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta con gli Ordinativi di Fornitura.

Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per l'Azienda Sanitaria ~~e per APSS Trento~~, fermo restando che la facoltà di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali precisate nell'articolo dedicato.

Articolo 29 – Corrispettivi e revisione dei prezzi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria in forza dei singoli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta formulata dal Fornitore in sede di gara, indicati nell'Allegato _____.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria e/o del Committente.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il Committente non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile dei pagamenti o dei ritardi nel pagamento dell'Azienda Sanitaria.

I prezzi offerti dall'Appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica o continuativa relativo a servizi e forniture, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022, i prezzi offerti dall'appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità di revisione periodica in aumento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale. Tale istruttoria sarà condotta, in assenza di costi standardizzati applicabili, in conformità alla giurisprudenza amministrativa sviluppata sul punto facendo ricorso all'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT. A tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT all'indirizzo <http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/> inserendo quale data iniziale la data di aggiudicazione o di concessione dell'ultima revisione prezzi e quale data finale l'ultimo mese disponibile. Tale indice costituisce il limite massimo di revisione in aumento, fatto salvo il caso in cui sussistano circostanze eccezionali, debitamente documentate dall'appaltatore in sede di istanza e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta. A tal fine, l'operatore economico dovrà attivarsi comunicando alla stazione appaltante tramite PEC almeno 60 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi. All'esito dell'istruttoria la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore e alle Aziende Sanitarie la percentuale di revisione riconosciuta. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto o in sede di rinnovo o proroga dello stesso, siano registrati mutamenti nel mercato di riferimento tali da incidere sui relativi prezzi correnti, la stazione appaltante si riserva di richiedere la revisione in riduzione dei prezzi contrattuali. A tal fine, Azienda Zero comunicherà a mezzo PEC all'operatore economico l'intenzione di avvalersi di tale facoltà e la percentuale di revisione richiesta, concedendo all'appaltatore un termine pari a 60 giorni solari per manifestare la propria disponibilità. L'eventuale riscontro negativo potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.

Articolo 30 – Rischi da interferenza

Tenuto conto delle modalità previste per la consegna dell'oggetto della presente fornitura, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'allora AVCP del 5.03.2008, non sono stati ritenuti sussistenti nell'esecuzione del presente appalto rischi interferenziali.

Pertanto, i costi per la loro eliminazione sono pari a € 0,00.

Articolo 31 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dall'Azienda Sanitaria in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo in conformità alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

L'imposta sul valore aggiunto è dovuta in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dalla ulteriore normativa vigente.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Accordo Quadro e all'Ordinativo di Fornitura, nonché l'indicazione del CIG e deve essere intestata e spedita all'Azienda Sanitaria, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti entro i termini di legge. In nessun caso il Committente potrà essere considerato responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture da parte dell'Azienda Sanitaria.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231, il pagamento sarà effettuato, salvo diverso accordo con la singola Azienda Sanitaria, entro il termine di 30 giorni solari consecutivi dall'esito positivo della procedura di collaudo dei beni o di verifica di conformità della merce e/o dei servizi resi, la quale sarà conclusa entro il termine di 30 giorni solari consecutivi dalla data di consegna dei beni o di espletamento dei servizi.

L'importo delle predette fatture sarà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto dedicato alle commesse pubbliche che sarà comunicato all'Azienda Sanitaria in attuazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Accordo Quadro potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ., trasmessa da parte del Committente al Fornitore.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 1460 Cod. Civ.

Articolo 32 – Cessione dei crediti

Al fine di garantire il rispetto da parte delle Aziende Sanitarie dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, considerati i numerosi complessi adempimenti connessi con la gestione del ciclo passivo ed il notevole aggravio amministrativo conseguente alla cessione dei crediti e valutata la necessità di avere un unico esclusivo interlocutore responsabile dell'esecuzione contrattuale e delle relative obbligazioni, la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente atto è da intendersi non ammessa.

Articolo 33 – Accordo Quadro e spese

Il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata non autenticata stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016, redatta in unica copia.

Tutte le spese, relative all'Accordo Quadro, comprensive di bollo, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La sola IVA sarà a carico dell'Azienda Sanitaria.

Il presente Accordo Quadro è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese sono a carico della parte che ha interesse alla registrazione.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Articolo 34 – Cessione dell'Accordo Quadro

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto dall'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 35 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali.

Il Committente e l'Azienda Sanitaria, per quanto di competenza, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda Sanitaria. L'Azienda Sanitaria con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura accetta di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore all'Azienda Sanitaria nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 come integrato dal Regolamento n. 2016/679 (GDPR) e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. n. 196/2003 come integrato dal predetto regolamento europeo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del summenzionato GDPR in materia di protezione delle persone fisiche, il Fornitore potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dall'Azienda Sanitaria, qualora ne sussistano i presupposti.

Articolo 36 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, l'Accordo Quadro nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l'Azienda Sanitaria verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente, all'Azienda Sanitaria e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 37 – Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il Committente risolverà immediatamente e automaticamente l'accordo-quadro, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Articolo 38 - Codice di Comportamento

I collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore devono adempiere agli obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici di cui al d.p.r. 62/2013 come integrato dal Codice di Comportamento dei dipendenti e collaboratori di Azienda Zero, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 31.01.2019. La violazione degli obblighi derivanti da detto codice costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, d.p.r. 62/2013

Articolo 39 – Foro competente e legge applicabile

Per tutte le controversie relative all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione e alla risoluzione dell'Accordo Quadro sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

In caso di contenzioso per le materie attribuite all'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente ove ha sede legale l'Azienda Sanitaria.

È esclusa ogni competenza arbitrale.

L'Accordo Quadro è disciplinata dalla legge italiana.

Articolo 40 – Responsabile della fornitura

Il Fornitore metta a disposizione quale Responsabile della Fornitura _____, con i seguenti riferimenti: _____

Il Responsabile della Fornitura è inteso quale soggetto di riferimento per l'Ente e i professionisti che hanno in carico i pazienti, ai fini dell'allineamento degli stessi su aggiornamenti del dispositivo, modifiche tecnologiche ed altri eventi connessi all'uso del dispositivo stesso. In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione al Committente, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione. È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione di servizi.

In particolare, il Responsabile della Fornitura dovrà:

- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire le eventuali segnalazioni di disservizi provenienti da Azienda Zero o dall'Azienda sanitaria centro di coordinamento.

Articolo 41 - RUP e DEC

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di progettazione e di aggiudicazione, inclusa la stipula del presente Accordo Quadro, è la Dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore della U.O.C. CRAV di Azienda Zero.

L'Azienda sanitaria provvederà alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi e per gli effetti degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di un RUP limitatamente alle attività di propria spettanza, e ne comunicherà i riferimenti al Fornitore in sede di Ordinativo di Fornitura.

Il DEC è il soggetto preposto, tra l'altro, alla vigilanza dell'esecuzione del servizio, alla verifica della corrispondenza della prestazione alle obbligazioni contrattuali, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Svolge altresì tutti gli ulteriori compiti e attività demandategli dalla normativa vigente.

Articolo 42 - Domicilio e comunicazioni

Ogni modifica all'Accordo Quadro dovrà essere apportata dalle parti esclusivamente per iscritto

Ogni comunicazione o notificazione inerente al presente Accordo Quadro sarà effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato in seguito dalle Parti.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio legale al seguente indirizzo:

- per Azienda Zero

Passaggio Gaudenzio n. 1

35131 Padova (PD)

PEC: protocollo.azero@pecveneto.it

- per il Fornitore

PEC: _____ @ _____

Articolo 43 – Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e relativi atti attuativi, del D.P.R. n. 207/2010 nei limiti di ultrattività dello stesso, le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 nonché l'ulteriore normativa vigente in materia di accesso agli atti e di accesso civico.

Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano inoltre le disposizioni del codice civile e della L. n. 136/2010.

Sono da intendersi richiamate, altresì, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e alle relative disposizioni correttive.

Eventuali condizioni contrattuali inserite dall'aggiudicatario nella propria offerta ovvero allegate alla stessa saranno considerate come non apposte ove contrarie alla normativa vigente, alle disposizioni contenute nel presente Atto o nella *lex specialis* di gara.

Le Parti dichiarano di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Accordo Quadro e di averne compreso la portata e gli effetti.

Per il Committente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.

Per il Fornitore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto _____, in qualità di procuratore o legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: **Artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40.**

Il Fornitore

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005
n.82 e norme collegate.*